GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1892 — ROMA — SABATO 5 MARZO — NUM. 55

Abbonamenti.

		Trimestre	Semestre	Anno
In ROMA all'Ufficio del giornale	L.	9	17	32
Id a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36
All'ESTERO: Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	»	22	41	80
Turchia, Egitto, Rumania e Stati Uniti	»	32	61	120
Repubblica Argentina e Uruguay	»	45	88	175

Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese — Non si accorda sconto e ribasso sul loro prezzo. — Gli *abbonamenti* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli Uffici postali.

Inserzioni.

Il prezzo degli *annunzi giudiziarii*, da inserire nella *Gazzetta Ufficiale*, è di L. 0,25 per ogni linea di colonna o spazio di linea, e di L. 0,30 per qualunque altro avviso. (Legge 30 giugno 1876, N. 3195, articolo 5). — Le pagine della *Gazzetta* destinate per le inserzioni, si considerano divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee, o degli spazi di linea.

Gli originali degli atti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* a termini delle leggi civili e commerciali devono essere scritti su CARTA DA BOLLO DA UNA LIRA — art. 19, N. 10, della legge sulle tasse di Bollo, 13 settembre 1874, N. 2077 (Serie seconda).

Le *inserzioni* devono essere accompagnate da un deposito preventivo in ragione di L. 15 per pagina scritta su carta da bollo, somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione. In mancanza del deposito *non sarà dato corso* alla pubblicazione

Per richieste di abbonamento, di numeri arretrati, di inserzioni ecc. rivolgersi *ESCLUSIVAMENTE* all'Amministrazione della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero dell'Interno (Palazzo Baleani) — Roma.

Un numero separato, di 16 pagine o meno, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta o il Supplemento in ROMA, centesimi DIECI. Per le pagine superanti il numero di 16, in proporzione — pel REGNO, centesimi QUINDICI — Un numero separato, ma arretrato, in ROMA centesimi VENTI — pel REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE

Non si spediscono numeri separati, senza anticipato pagamento

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Num. **LV** *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 11 luglio 1889 num. 6210, colla quale venne approvato il piano regolatore di ampliamento pel circondario esterno della città di Milano, secondo il progetto 20 giugno 1888, a firma dell'ing. Cesare Buruto, con facoltà al Governo di approvare con R. decreto, e previa la osservanza della procedura stabilita dalla legge 25 giugno 1865 n. 2359, le parziali modificazioni al piano stesso, che fossero riconosciute opportune dal comune;

Visto il Nostro R. decreto 22 febbraio 1891, con cui fu approvata una prima variante al detto piano nell'adiacenza della via Antonio Bordoni;

Vista la domanda del comune di Milano, tendente ad ottenere l'approvazione di altre otto varianti al piano succitato, deliberate dal Consiglio comunale nella tornata del 5 agosto 1891, giusta il tipo 13 maggio detto anno, a firma dell'ingegnere capo municipale Azzolino Dell'Acqua, con il visto del sindaco Bellinzaghi;

Ritenuto che furono osservate le prescrizioni della succitata legge 25 giugno 1865, senza che sieno insorte opposizioni;

Che di tali varianti, quelle indicate coi nn. 3, 5, 6, 7 e 8, consistono in lievi spostamenti e in parziali restringimenti delle vie progettate, e quelle indicate sotto i nn. 1, 2 e 4 portano soppressioni parziali e totali di vie e piazze;

Che le progettate modificazioni non perturbano il sistema di viabilità stabilito col piano regolatore, mentre servono a rendere più facile lo sviluppo della fabbricazione coll'agevolare la permuta delle aree, e rendono meno grave la spesa del comune per l'attuazione del piano stesso;

Che le accennate varianti sono quindi di incontestabile utilità pubblica;

Visto il voto emesso dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nell'adunanza dell'8 gennaio p. p.;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvate per causa di pubblica utilità le otto varianti al piano regolatore di ampliamento del circondario esterno della città di Milano, in conformità del tipo 13 maggio 1891, a firma dell'ingegnere capo municipale Azzolino Dell'Acqua e del sindaco Bellinzaghi, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro predetto, fermo restando per l'attuazione il termine di anni trenta fissato dalla legge 11 luglio 1889 n. 6210 pel compimento del piano regolatore stesso.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1892.

UMBERTO.

BRANCA.

Visto, *Il Guardasigilli*: B. CHIMIRRI.

Il Numero **LVI** *(Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la istanza della Amministrazione municipale di Sillavengo (Novara) per l'erezione in ente morale e per la approvazione dello statuto organico dell'Asilo infantile, fondato in detto comune dal sacerdote Francesco Lovatelli, con atto pubblico 13 maggio 1889;

Vista la deliberazione 27 dicembre 1891 del Consiglio comunale di Sillavengo;

Vista la legge 17 luglio 1890 n. 6972 ed il relativo regolamento del 5 febbraio 1891 n. 99;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Asilo infantile di Sillavengo è costituito in ente morale.

Art. 2.

È approvato lo statuto organico dello stesso Asilo, deliberato dal Consiglio comunale di Sillavengo in seduta del 2 dicembre 1891, composto di 48 articoli, visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1892.

UMBERTO.

G. NICOTERA.

Visto, *Il Guardasigilli:* B. CHIMIRRI.

Il Numero **LVII** *(Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il nuovo statuto organico per l'Amministrazione del Monte Pio di Pistoia (Firenze), in sostituzione di quello vigente in data 20 settembre 1832;

Veduti gli atti relativi, nonchè l'ultima deliberazione del Consiglio comunale di Pistoia in data 26 gennaio 1892;

Veduta l'analoga deliberazione della Giunta provinciale amministrativa;

Veduta la legge 17 luglio 1890 n. 6972, ed il relativo regolamento;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il nuovo statuto organico del Monte Pio di Pistoia, in data 29 gennaio 1892 composto di 49 articoli, il quale sarà d'ordine Nostro, visto e sottoscritto dal Ministro proponente, restando così abrogato lo statuto fino oggi in vigore.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Data a Roma, addì 14 febbraio 1892.

UMBERTO.

G. NICOTERA.

Visto, *Il Guardasigilli* B. CHIMIRRI.

Il N. **LVIII** *(parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vedute le deliberazioni in data 31 luglio 1891, con le quali dalla Congregazione di carità di Gussago (Brescia) è stato proposto di concentrare a proprio favore l'amministrazione delle seguenti Opere pie:

a) *Cadeo*, la quale ha per iscopo di distribuire elemosine ai poveri della parrocchia di Ronco nel giorno dei morti, ed anche fra l'anno, secondo il bisogno; che ha un patrimonio immobiliare di circa lire 3600 ed è ora amministrata dalla fabbriceria della suddetta parrocchia;

b) *Volpini*, la quale ha per iscopo di mantenere una scuola a beneficio dei ragazzi maschi della parrocchia di Sale; che ha un reddito di circa lire 155 all'anno — ed è ora amministrata dalla fabbriceria della suddetta parrocchia;

c) *Sale*, la quale ha un patrimonio di lire 17 mila, ha per iscopo di soccorrere gl'infermi ed i poveri della parrocchia di Sale ed è ora amministrata dal parroco e dai fabbricieri della Chiesa di S. Stefano di Sale;

Vedute le deliberazioni in proposito adottate dal Consiglio comunale di Gussago addì 7 settembre 1891;

Veduta l'analoga deliberazione della Giunta provinciale amministrativa di Brescia;

Veduta la legge 17 luglio 1890 n. 6972 ed il relativo regolamento di esecuzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le amministrazioni delle predette Opere pie *Cadeo*, *Volpini* e *Sale* sono concentrate nella Congregazione di carità di Gussago, salvo a provvedere in breve tempo all'adempimento del disposto nell'articolo 55 della precitata legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1892.

UMBERTO.

G. NICOTERA.

Visto, *Il Guardasigilli:* B. CHIMIRRI

Il Numero **LIX** *(Parte supplemenare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la deliberazione 17 maggio 1891 con quale dalla Congregazione di carità di Lesa (Novara) è stato proposto di concentrare a proprio favore l'Amministrazione dell'Opera pia Visconti-De Signoris De Filippi, che ha scopo elemosiniero, dispone dell'annuo reddito di lire 1724,60 ed è ora amministrata dal parroco pro-tempore del comune predetto;

Veduta la relativa deliberazione del Consiglio comunale di Lesa, del 24 maggio 1891;

Veduta l'analoga deliberazione della Giunta provinciale amministrativa di Novara;

Veduta la legge 17 luglio 1890 n. 6972 ed il relativo regolamento d'esecuzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Amministrazione dell'Opera pia Visconti-De Signoris De Filippi e concentrata nella Congregazione di carità di Lesa, salvo a provvedere in breve tempo all'adempimento del disposto nell'art. 55 della precitata legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1892.

UMBERTO.

G. Nicotera.

Visto, *Il Guardasigilli*: B. Chimirri.

Relazione *del Ministro dell'Interno* **a S. M. il Re,** *nell'udienza del 14 febbraio 1892, relativa alla proposta di scioglimento del Consiglio comunale di Monastero di Lanzo (Torino).*

SIRE!

L'Amministrazione comunale di Monastero di Lanzo, in provincia di Torino, si trova nell'impossibilità assoluta di funzionare, in seguito alle dimissioni della maggior parte dei consiglieri.

La causa di questo fatto dipende dalle gravi questioni che tengono da molti anni divisi gli animi di quella popolazione e generarono attualmente una vivissima agitazione, la quale impressionò ed intimorì quei consiglieri per modo da rendere infruttuosi i tentativi fatti per richiamarli all'esercizio del loro mandato.

Tali questioni, divenute più ardenti in seguito al peggioramento delle condizioni finanziarie del comune, riflettono importanti interessi, quali la destinazione dei beni stabili comunali ora in parte usurpati ed in parte lasciati al gratuito godimento degli abitanti, l'ultimazione del nuovo catasto pel regolare assetto delle imposte fondiarie, il riordinamento del servizio sanitario a cui ora non si provvede in modo conforme alle disposizioni vigenti.

Il cómpito è grave e non può essere affidato che ad una persona estranea agli interessi ed alle lotte locali, come è desiderato dalla stessa popolazione.

Queste circostanze, emerse da un'inchiesta eseguita sul luogo e confermate da successive informazioni, rendono manifesto il bisogno di procedere allo scioglimento del Consiglio comunale di Monastero di Lanzo, per cui in conformità alla proposta del prefetto di Torino il riferente si onora sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra analogo schema di decreto.

Il Ministro
NICOTERA.

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 268 e 269 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 10 febbraio 1889 n. 5921 (serie 3ª);

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Monastero di Lanzo, in provincia di Torino, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. Eugenio Agnoletti è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1892.

UMBERTO.

G. Nicotera.

Il Numero **60** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto ministeriale:*

IL MINISTRO

Visto il R. decreto 24 gennaio 1892 n. 33, con cui venne instituito un ufficio di porto locale a Borgo di Gaeta, provincia di Caserta, compartimento marittimo di Gaeta;

Visti l'art. 4° del regolamento, approvato con R. decreto 20 novembre 1879 n. 5166 (serie 2ª), e la tabella n. 2 annessa al regolamento medesimo;

Presi gli opportuni concerti col Ministero dell'interno;

Decreta:

Al suddetto ufficio di porto locale di Borgo di Gaeta è assegnata la 1ª classe per la competenza in materia di sanità marittima.

È conseguentemente modificata la tabella n. 2 annessa al sopra citato regolamento.

Il presente decreto sarà inserto nella raccolta delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia.

Roma, 12 febbraio 1892.

S. DE S. BON.

Visto, *Il Guardasigilli*: B. Chimirri

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale dell'Amministrazione giudiziaria:*

Con RR. decreti del 21 febbraio 1892:

Picchioni Orazio, pretore del mandamento di Manoppello, è tramutato al mandamento di Scansano.

Serio Carlo, pretore del mandamento di Palazzo San Gervasio, è tramutato al mandamento di Monte Scaglioso.

Capobianco Emilio, pretore del soppresso mandamento di Barile, è tramutato al mandamento di Palazzo San Gervasio.

Ciani Federico, pretore del mandamento di San Giorgio la Molara, è tramutato al mandamento di Castellone al Volturno.

Mutarelli Francesco, pretore del mandamento di Pescolamazza, è tramutato al mandamento di San Giorgio la Molara.

I vice pretori mandamentali sotto nominati sono confermati in ufficio nei mandamenti indicati per ciascuno di essi, pel triennio 1892-94.

Fusani Lodovico, nel mandamento di Amandola.
Laureti Giuseppe, id. di Amelia.
Cinti Ettore, id. di Ancona.
Romagnoli Alberto, id. di Ancona I.
Bianchi Camillo, id. di Ancona II.
Bonarelli Guglielmo, id. di Ancona II.
Vignini Rinaldo, id. di Ancona II.
Cesari Cesare, id. di Ascoli Piceno.
Anelli Innocenzo, id. di Ascoli Piceno.
Bozzoni Francesco, id. di Assisi.
Battisti Mariano, id. di Bevagna.
Bartoletti Giulio Cesare, id. di Cagli.
Gasparri Benedetto, id. di Camerino.
Primavera Nestore, id. di Camerino.
Guidarelli Roberto, id. di Città della Pieve.
Mannucci Eugenio, id. di Città di Castello.
Papetti Raffaele, id. di Civitanova Marche.
Albertini Antonio, id. di Corinaldo.
Trebbi Lorenzo, id. di Fano.
Scoccia Francesco, id. di Fara Sabina.
Santucci Pietro, id. di Fermo.
Colarizi Alfredo, id. di Fermo.
Accorimboni Dionisio, id. di Foligno.
Biondi Fermano, id. di Fossombrone.
Belluzzi Luigi, id. di Fossombrone.
Vecchiarelli Eugenio, id. di Gualdo Tadino.
Antonucci Pietro, id. di Gubbio.
Caporaletti Francesco, id. di Iesi.
Solaroli Silvio, id. di Iesi.
Giannizzi Pietro, id. di Loreto.
Moriconi Adriano, id. di Loreto.
Bezicheri Augusto, id. di Mondavio.
Pasqualini Luigi, id. di Montalto delle Marche.
Chiorrini Raffaele, id. di Montecarotto.
Emiliani Domenico, id. di Montefalco.
Mannocchi Giovanni Battista, id. di Montegiorgio.
Stame Stefano, id. di Narni.
Angeli Domenico, id. di Nocera Umbra.
Lanzi Ernesto, id. di Norcia.
Terrani Fortunato, id. di Offida.
Vaggi Antonio, id. di Orvieto.
Marconi Arcangelo, id. di Orvieto.
Taschetti Antonio, id. di Orvinio.
Filippucci Giuseppe, id. di Osimo.
Paternesi Giovanni, id. di Osimo.
Ionna Serafino, id. di Osimo.
Manduchi Ambrogio, id. di Pennabilli.
Guazzugli Francesco, id. di Pergola.
Marini Dante, id. di Pergola.
Santi Antonio, id. di Perugia I.
Bordoni Uffredduzzi Gualtiero, id. di Perugia II.
Mezzanotte Antonio, id. di Perugia II.
Marfori Ostilio, id. di Pesaro.
Cardinali Alessandro, id. di Pesaro.
Caterbini Aristide, id. di Recanati.
Pieri Luigi, id. di Ripatransone.
Rosini Giuseppe, id. di San Benedetto del Tronto.
Mochi Luigi, id. di S. Ginesio.
Carlini Ubaldo, id. S. Severino Marche.
Monti Giuseppe, id. di S. Agata Feltria.
Ferri Filippo, id. di Sant'Angelo in Vado.
Vitali Michele, id. di Sant'Elpidio a Mare.
Andreoli Lodovico, id. di Sassoferrato.
Sbriscia Luigi, id. di Senigallia.
Giacometti Nicola, id. di Senigallia.
Laurenti Giuseppe, id. di Spoleto.
Farabollini Antonio, id. di Treja.
Ranieri Ruggiero, id. di Umbertide.
Brasciioni Raffaele, id. di Urbania.
Fulvi Luigi, id. di Urbino.
Vivarelli Luigi, id. di Urbino.
Lupacchini Antonio, id. di Visso.
Pasi Carlo, id. di Bagni della Porretta.
Ferraris Ettore, id. di Bologna I.
Bassi Camillo, id. di Bologna II.
Pallotti Alberto, id. di Bologna II.
Gualandi Cristiano, id. di Budrio.
Borsari Lodovico, id. di Castelfranco dell'Emilia.
Dalla Rovere Augusto, id. di S. Giovanni in Persiceto.
Polami Pietro, id. di Vergato.
Marianti Lorenzo, id. di Argenta.
Bregoli Giovanni, id. di Cento.
Patrignani Calisto, id. di Comacchio.
Venturini Gaetano, id. di Copparo.
Pellandra Vittorio Emanuele, id. di Copparo.
Nicolini Antonio, id. di Ferrara I.
Pitteri Vittore, id. di Ferrara I.
Mari Antonino, id. di Ferrara II.
Borgatti Alfonso, id. di Ferrara II.
Raimondi Raffaele, id di Ferrara II.
Giunchi Giuseppe, id. di Bertinoro.
Favini Aristide, id. di Cesena.
Cortesi Carlo, id. di Cesena.
Venturi Luigi, id. di Cesena.
Pettini Eteocle, id. di Coriano.
Belli Francesco, id. di Forlì.
Camporesi Primo, id. di Meldola.
Galassi Virgilio, id. di Mercato Saraceno.
Savioli Giovanni, id. di Saludecio.
Oliveti Natale, id. di S. Arcangelo di Romagna.
Montesi Righetti Alessandro, id. di Savignano di Romagna.
Mercatelli Giovanni, id. di Alfonsine.
Ceroni Giacomo, id. di Brisighella.
Ravaglia Eugenio, id. di Casola Valsenio.
Bucci Angelo, id. di Faenza.
Volterra Achille, id. di Faenza.
Matteucci Domenico, id. di Faenza.
Orioli Pietro, id. di Faenza.
Tagliaferri Raffaele, id. di Lugo.
Poletti Pio, id. di Ravenna I.
Maestrani Cesare, id. di Ravenna I.
Venturini Ciro, id. di Ravenna II.
Aceti Vincenzo, id. di Amendolara.
Guarnieri Gaetano, id. di Cassano al Ionio.

De Luca Giacinto, id. di Cassano al Ionio.
De Biase Federico, id. di Castrovillari.
L'Occaso Domenico, id di Castrovillari.
De Carolis Antonio, id. di Cerchiara di Calabria.
Adduci Alessandro, id. di Cerchiara di Calabria.
Straticò Antonio, id. di Lungro.
Salvati cav. Achille, id. di Morano Calabro.
Paternostro Pietro, id. di Mormanno.
Troncelliti Giuseppe, id. di Oriolo.
Panebianco Angelo, id. di S. Sosti.
Gaudinieri Mariano, id. di Spezzano Albanese.
Paparo cav. Raffaele, id. di Badolato.
Scuteri Giuseppe, id. di Badolato.
Spagnuolo Luigi, id. di Borgia.
Marini Francesco, id. di S. Demetrio Corone.
Vecchi Giuseppe, id. di Chiaravalle Centrale.
Terranova cav. Ferdinando, id. di Cirò.
Turano Carlo, id. di Cotrone.
Berlingieri Domenico, id. di Cotrone.
Talarico Simone, id. di Cropani.
Frandina Giuseppe, id. di Petilia Policastro.
Apa Felice, id di Santa Severina.
Argirò Raffaele, id. di Squillace.
Pietropaolo Gaetano, id. di Squillace.
Pelaggi Giacinto, id. di Strongoli.
Mazzacoco Giovanni, id. di Taverna.
Singlitico Giovanni, id. di Tiriolo.
Donato Giuseppe, id. di Tiriolo.
Pancaro Angelo Maria, id. di Acri.
Miceli Francesco, id. di Amantea.
Pavone Raffaele, id. di Amantea.
Nocito Vincenzo, id. di Belvedere Marittimo.
Stamile Pietrangelo, id di Cerzeto.
De Caro Alfonso, id, di Cetraro.
Mari Nicola, id. di Cosenza.
Arabia Ambrogio, id. di Cosenza.
Conti Alfonso, id. di Cosenza.
Serra Agostino, id. di Dipignano.
Coscarella Clemente, id. di Fiumefreddo Bruzio.
Zupi Domenico, id. di Fiumefreddo Bruzio.
Iannuzzi Anacleto, id. di Fuscaldo.
Ceci Enrico, id. di Montalto Uffugo.
Ferrari Salvatore, id. di Paola.
Valitutti Antonio, id di Paola.
Garofalo Angelo Maria, id. di Rogliano.
Romei Donato, id. di S Giovanni in Fiore.
Cristofaro Antonio, id. di S. Marco Argentano.
Migliari Pietro, id. di Scalea.
Colosimo Eugenio, id. di Scigliano.
Monaco Davide, id. di Spezzano Grande.
Cirimele Federico, id. di Verbicaro.
Brizzi Gio. Battista, id. di Ardore.
Medici Giacomo, id. di Bianco.
Placanica Ilario, id di Caulonia.
Spanò Domenico, id. di Gerace.
Pelle Giuseppe, id. di Gerace.
Portaro Giuseppe, id. di Gerace
Lamanna Carmelo, id. di Gioiosa Ionica
Argirò Francesco, id. di Mammola.
Ruso Domenico, id. di Siderno Marina.
Marando Francesco, id. di Staiti.
Contestabile Nicola, id. di Stilo.
Pisani Raffaele, id. di Stilo.
Parandella Pasquale, id. di Arena.
Donato Filippo Alfonso, id. di Arena.
Cupi Girolamo, id. di Mileto.
Frogio cav. Giacinto, id. di Monteleone di Calabria.
Jemma Salvatore, id. di Monteleone di Calabria.
Ferrari Domenico Maria, id. di Monteleone di Calabria.
Cognetti Ferdinando, id. di Nicotera.
Corigliano Antonio, id. di Nicotera.
Zimmatore Francesco, id di Pizzo.
Caparrotti Pasquale, id. di Pizzo.
De Bella Gregorio, id. di Soriano Calabro.
Tranfo Carlo, id. di Tropea.
Ceniti Francesco, id. di Tropea.
Grano Cosmo Maria, id. di Cortale.
Notaro Giuseppe, id. di Feroleto Antico.
Stilltani Nicola, id. di Filadelfia,
Torcia Antonio, id. di Maida.
Berardelli Sebastiano, id. di Martirano.
Falvo Francesco, id. di Nicastro.
Cobello Vincenzo, id. di Nocera Terinese.
Malone Pasquale, id. di Sambiase.
Barile Antonio, id, di Serrastretta.
Guerrisi Domenico, id. di Cinquefronde.
Chindamo Mar. Ant. id. di Laureana di Borello.
Franzè Luigi, id. di Laureana di Borello.
Collufio Raffaele, id. di Oppido Mamertina.
Prenestini Vincenzo, id. di Palmi.
Bellantonio Giosuè, id. di Palmi.
Cannatà Domenico, id. di Polistena.
Bellè Rocco, id. di Radicena.
Toscano Arcangelo, id di Radicena.
Bagalà Giosafatte, id. di Seminara.
Galatti Pasquale, id. di Sinopoli.
Saccà Pietro, id. di Bagnara Calabra.
Pugliatti Francesco, id. di Bova
Tripepi Demetrio, id. di Gallina.
Reytani Pasquale, id. di Melito di Porto Salvo.
Cimino Giuseppe, id. di Reggio Calabria.
Zagari Giuseppe, id. di Reggio Calabria.
Pellicano Luciano, id. di Reggio Calabria.
Gioffrè Antonino, id. di Scilla.
Canale Ghidini Giuseppe, id. di Villa S. Giovanni.
Corigliano Giovanni, id. di Villa S. Giovanni.
Cristaldi Pietro. id. di Cariati.
Spezzano Gioacchino, id. di Corigliano Calabro.
Terzi Vincenzo, id. di Corigliano Calabro.
Fonzi Luigi, id. di Cropalati.
Beraldi Domenico, id. di Longobucco.
Palopoli Luigi, id. di Rossano.
Sesti Michele, id. di Rossano.
Montanucci Achille, id. di Civitavecchia.
Maggi Francesco, id. di Alatri.
Ambrosi Tommaso, id. di Ceccano.
Martorelli Filippo, id. di Ceprano.
Cocumelli Pietro, id. di Ferentino.
Galloni Giuseppe, id. di Frosinone.
Vivoli Antonio, id. di Frosinone.
Floridi Innocenzo, id. di Guarcino.
Massimi Prospero, id. di Paliano.
Diamanti Raffaele, id. di Veroli.
Becelli Angelo, id. di Roma I.
Rossi cav. Alberto, id. di Roma I.
Petragnani cav. Gaetano Gabriele, id. di Roma I.
Radogna Roberto, id. di Roma I.
Taveggi Ernesto, id. di Roma II.
Leti Giuseppe, id. di Roma II.
Pasino Guglielmo, id di Roma II.
Salvatori Achille, id. di Roma III.
Borboni Pietro, id. di Roma III.
Iacopetti Antonio, id. di Roma III.
Amici Giovanni, id. di Roma IV.

Piola Caselli Edoardo, id. di Roma IV.
Pirrone Francesco Ernesto, id. di Roma IV.
Posta Domenico, id. di Roma V.
Lanciarini Vincenzo, id. di Roma V.
Muratorio Alberto, id. di Roma V.
Nunzio Romeo, id. di Roma VI.
Scacchi Domenico, id. di Roma VI.
Milazzo Nicolò, id. di Roma VI.
Mazza Ernesto, id. di Roma VI.
Passeri Tommaso, id. di Arsoli.
Agostini Alessandro, id. di Bracciano.
Ricci Angelo, id. di Castelnuovo di Porto.
Giorgi Vincenzo, id. di Genazzano.
Fumassoni Biondi Barnaba, id. di Marino.
Federici Vincenzo, id. di Monterotondo.
Pinci Ernesto, id. di Palestrina.
Conflenti Giuseppe, id. di Palombara Sabina.
Tummolini Giuseppe, id. di Subiaco.
Monti Antonio, id. di Terracina.
Boffi cav. Ernesto, id. di Velletri.
Manzi Pasquale, id. di Velletri.
Cordeshi Rocco, id. di Acquapendente.
Gualterio cav. Carlo Raffaele, id. di Bagnorea.
Sacchi Simone, id. di Civita Castellana.
Manni Virgilio, id. di Orte.
Gentili Vincenzo, id. di Ronciglione.
Gentili Francesco, id. di Sutri.
Castiglione Domenico, id. di Toscanella.
Raspanti Antonio, id. di Valentano.
Paolocci Arturo, id. di Vetralla.
Ludovisi Luigi, id. di Viterbo.
Censi Giuseppe, avente i requisiti di legge, è nominato vice vice-pretore nel mandamento di Matelica, pel triennio 1892-94.
Velentini Lodovico, id. di Ficulle.
Vallonica Gualtiero, id. di Macerata.
Scuterini Francesco, id. di Macerata.
Leonardi Aquilino, id. di Arcevia.
Del Federico Giuseppe, id. di Cingoli.
Mannella Vincenzo, id. di Cittanova.
Francipane Evangelista, id. di Gimigliano.
Morabito Marcello, id. di Serra San Brnno.
Manti Paolo, id. di Gallina.
La Cava Francesco Antonio, id. di Catanzaro.
Greco Antonio, id. di Soriano Calabro.
Salerno Francesco Antonio, id. di Serra San Bruno.
Vercillo Luigi, id. di Catanzaro.
Quirico Tommaso, id. di Roma I.
Faberi Aldebrando, id. di Roma II.
Mura Francesco, id. di Roma II.
Narducci Giovanni, id. di Roma II.
Ciferri Giuseppe, id. di Roma III.
Gregoraci Fabrizio, id. di Roma IV.
Daneri Camillo, id. di Roma VI.
Corsi Ferdinando, id. di Tivoli.
Coletta Ernesto, id. di Piperno.
Valenzani Federico, id. di Frascati.
Ianari Paolo, id. di Frascati.
Intriglila Benedetto, id. di Roma VI.
Bosco Gennaro, id. di Roma V.
Montesano Alessandro, id. di Roma III.
A Golfarelli cav Italo, già vicepretore della soppressa pretura di Civitella di Romagna, è conferito il titolo e grado onorifico di Pretore.
Ad Ercole cav. Michele, id. del mandamento di Volpedo.
A Pagliaro Antonino, id. di Santo Stefano di Camastra.
A Passarelli Luigi, id. di Somma Vesuviana.
A Vitelli Luigi, id. di Torre del Greco.
A Palomba Pietro, id. di Torre del Greco.
A Merola Lorenza, id. di Minturno.
Ad Amico Antonino, id. di San Cataldo.
A Ciulla Angelo, id di Barrafranca.
A Martinez Meli Francesco, già vice pretore nel mandamento di Pietraperzia, è conferito il titolo e grado onorifico di pretore.
Ad Aymini Giovanni, id. di Ivrea.

Disposizioni ***fatte nel personale delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie:***

Con RR. decreti del 18 febbraio 1892:

Poli Sereno, cancelliere del tribunale civile e penale di Salò, è tramutato al tribunale civile e penale di Mantova, a sua domanda.

Lepore Francesco, cancelliere del tribunale civile e penale di Santa Maria Capua Vetere, è collocato a riposo per avanzata età ed anzianità di servizio, ai termini degli articoli 1° lettera *A*, e 5 della legge 14 aprile 1864 n. 1731, con decorrenza dal 1° marzo 1892, e gli è conferito il titolo ed il grado onorifico di cancelliere di corte d'appello.

Salamitto Giuseppe, cancelliere della pretura di Moncalvo, è, in seguito di sua domanda, collocato a riposo per avanzata età, ai termini dell'art. 1°, lettera *A*, della legge 14 aprile 1864 n. 1731, con decorrenza dal 1° marzo 1892, e gli è conferito il titolo e grado onorifico di cancelliere di tribunale.

Francese Gaetano, cancelliere della pretura di Copertino, è, in seguito di sua domanda, collocato a riposo per avanzata età, ai termini dell'articolo 1°, lettera *A*, della legge 14 aprile 1864 n. 1731, con decorrenza dal 1° marzo 1882, e gli è conferito il titolo ed il grado onorifico di cancelliere di tribunale.

Carcopino Ferdinando, vice cancelliere del tribunale civile e penale di Pontremoli, è dispensato da ulteriore servizio a decorrere dal 1° marzo 1892.

Angelini Leonardo, segretario della Regia procura presso il tribunale civile e penale di Spoleto è tramutato alla Regia procura presso il tribunale civile e penale di Ancona.

Cominardi Alfonso, sostituto segretario della procura generale presso la corte d'appello di Brescia, è nominato segretario della Regia procura presso il tribunale civile e penale di Bozzolo, coll'attuale stipendio di lire 2000.

Grosso Alessandro, cancelliere della soppressa pretura di Boscomarengo, è tramutato alla pretura di Vignale.

Arrighi Francesco, cancelliere della pretura di Mombello, è tramutato alla pretura di Moncalvo.

Bovone Enrico, cancelliere della soppressa pretura di Villadeati, è tramutato alla pretura di Mombello.

Solidoro Giuseppe, cancelliere della soppressa pretura di Parabita, è tramutato alla pretura di Copertino.

Tortorelli Angelo Raffaele, cancelliere della soppressa pretura di Presicce, è tramutato alla pretura di Ceglie Messapico.

Cardea Antonio, cancelliere della soppressa pretura di Sava, è tramutato alla pretura di Ginosa.

Sabini Saverio, cancelliere della soppressa pretura di Cassano Murge, è tramutato alla pretura di Ruvo di Puglia.

Guarna Vincenzo, cancelliere della pretura di Castel San Giorgio, è tramutato alla pretura di Pagani.

Giardini Michele, cancelliere della soppressa pretura di Cerisano, è tramutato alla Pretura di Martirano, lasciandosi vancante per l'aspettativa di Serrao Francescantonio il posto di cancelliere alla pretura di Cotrone.

a Battagliese Michelangelo, già vice cancelliere del tribunale civile e penale di Potenza, collocato a riposo in seguito di sua domanda, è conferito il titolo ed il grado onorifico di cancelliere di tribunale.

Bonviveri Carlo, vice cancelliere del tribunale civile e penale di Avezzano, è, in seguito di sua domanda, collocato a riposo per avanzata età, ai termini dell'art. 1°, lettera A, della legge 14 a-

prile 1864, n. 1731, a decorrere dal 1° aprile 1892, e gli è conferito il titolo ed il grado onorifico di cancelliere di tribunale.

Madona Carlo, segretario della Regia procura presso il tribunale civile e penale di Bozzolo, è nominato sostituto segretario della procura generale presso la corte d'appello di Brescia, coll'attuale stipendio di lire 1,600

Ricci Giuseppe, cancelliere della pretura di Ruvo di Puglia, è, a sua domanda, nominato vice cancelliere del tribunale civile e penale di Bari, coll'attuale stipendio di lire 1,600.

De Loreto Teodorico, vice cancelliere della pretura di Pescocostanzo, è, a sua domanda, nominato sostituto segretario della Regia procura presso il tribunale civile e penale di Solmona, all'attuale stipendio di lire 1,300.

Pinna Luigi, vice cancelliere della pretura di Busachi, è dispensato da ulteriore servizio a decorrere dal 1° marzo 1892.

Con decreti ministeriali del 20 febbraio 1892:

Lupetti Aristide, cancelliere della soppressa pretura di Tresana, è applicato alla cancelleria del tribunale civile e penale di Rocca San Casciano.

Bargagliotti Luigi, vice cancelliere della soppressa pretura del mandamento di Livorno, applicato alla segreteria della Regia procura presso il tribunale civile e penale di Livorno, è nominato sostituto segretario nella stessa Regia procura, coll'attuale stipendio di lire 1,430.

Borella Carlo, vice cancelliere della soppressa pretura del mandamento Sud in Piacenza, è tramutato alla pretura del mandamento di Piacenza.

Con Regi decreti del 21 febbraio 1892:

De Cesare Gennaro, cancelliere del tribunale civile e penale di Sala Consilina, è tramutato al tribunale civile e penale di Santa Maria Capua Vetere.

Motta Vincenzo, cancelliere del tribunale civile e penale di Larino, è tramutato al tribunale civile e penale di Sala Consilina.

Tarantino Michele, cancelliere della pretura di Ottajano, è nominato cancelliere del tribunale civile e penale di Larino, con l'annuo stipendio di lire 3,000 cessando dal percepire il decimo sullo stipendio precedente.

Puccinelli Amedeo, cancelliere della soppressa pretura di Lucca (campagna), è tramutato alla pretura di Pontedera, a sua domanda.

Lombardo Gennaro, cancelliere della pretura di Gaeta, è tramutato alla pretura di Capriati al Volturno.

Gentili Leandro cancelliere della pretura di Arce, è tramutato alla pretura di Gaeta.

Greco Ascanio, cancelliere della soppressa pretura di Pico, è tramutato alla pretura di Arce.

Nicolace Alfonso, cancelliere della soppressa pretura di Flumeri, è tramutato alla pretura di Accadia.

Mutarelli Barbato, cancelliere della pretura di Accadia, è tramutato alla pretura di Castelbaronia, a sua domanda.

Borsetti Bartolomeo, cancelliere della pretura di Preseglie, è tramutato alla pretura di Vilminore.

Urbani Giovanni, cancelliere della pretura di Vilminore, è tramutato alla pretura di Preseglie.

Caliendo Cosmo, cancelliere della soppressa pretura di Cusano Mutri, è tramutato alla pretura di Minervino Murge.

Paternostro Pasquale, cancelliere della soppressa pretura di Pescolamazza, è tramutato alla pretura di San Nicandro Garganico.

Columbro Gennaro, cancelliere della soppressa pretura di Baselice, è tramutato alla pretura di Catelnuovo della Daunia.

Con decreti ministeriali del 22 febbraio 1892:

Formosa Raimondo, cancelliere della pretura di Pachino, è, a sua domanda, nominato vice cancelliere del tribunale civile e penale di Siracusa, coll'attuale stipendio di lire 1,600.

Quadrio Ulisse, vice cancelliere del tribunale civile e penale di Monza, è tramutato al tribunale civile e penale di Milano.

Giovanetti Carlo, vice cancelliere della pretura di Vimercate, applicato alla cancelleria del tribunale civile e penale di Milano, è nominato vice cancelliere aggiunto allo stesso tribunale di Milano, coll'attuale stipendio di lire 1,300.

Maccarani Alessandro, vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e penale di Varese, è nominato vice cancelliere della pretura di Vimercate, coll'attuale stipendio di lire 1300.

Caffaro Albino, vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e penale di Busto Arsizio, è nominato sostituto segretario della Regia procura presso il tribunale civile e penale di Milano, coll'attuale stipendio di lire 1300.

Chiola Giovanni, vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e penale di Cuneo, è nominato vice cancelliere della pretura di Cesena, coll'attuale stipendio di lire 1300.

Sachero Luigi, vice cancelliere della pretura di Pordenone, è nominato vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e penale di Cuneo, coll'attuale stipendio di lire 1300.

Musso Annibale, vice cancelliere della pretura di Cesena, è tramutato alla pretura di Pordenone, a sua domanda.

Ferlito Salvatore, vice cancelliere della pretura di Randazzo, è, a sua domanda, nominato vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e penale di Catania, coll'attuale stipendio di lire 1300.

Musso Alfredo, vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e penale di Venezia, è tramutato al tribunale civile e penale di Sarzana, a sua domanda.

Sanguineti Francesco, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della corte d'appello di Genova, è nominato vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e penale di Venezia, coll'annuo stipendio di lire 1300.

Bernabò Stefano, cancelliere della soppressa pretura di Lavagna, è applicato alla pretura di Chiavari.

Conti Antonio, vice cancelliere della pretura di Guastalla, è in seguito a sua domanda, collocato in aspettativa per motivi di famiglia, per mesi tre, a decorrere dal 10 febbraio 1892.

Saddi Michele, vice cancelliere della pretura di Bonorva, sospeso dall'ufficio, è richiamato in servizio a decorrere dal 1° marzo 1892, e tramutato alla pretura di Busachi.

Lanza Giuseppe, vice cancelliere della pretura di Pinerolo, sospeso dall'ufficio, è richiamato in servizio a decorrere dal 1° marzo 1892, è tramutato alla pretura di Vigone.

Con decreti ministeriali del 23 febbraio 1892:

Stavorengo Giacinto, cancelliere della soppressa pretura del 3° mandamento di Bologna, è applicato alla cancelleria della corte d'appello di Bologna.

Peruzzi Angiolo, cancelliere della soppressa pretura di Crevalcuore, è applicato alla pretura di San Giovanni in Persiceto.

Manfredini Giuseppe, cancelliere della soppressa pretura di Russi, è applicato alla pretura del 2° mandamento di Ravenna.

Muti Demetrio, cancelliere della soppressa pretura di Cervia, è applicato alla pretura di Faenza.

Bennati Federico, cancelliere della soppressa pretura di Poggio Renatico, è applicato alla cancelleria del tribunale civile e penale di Ferrara.

Grimaldi Carlo, cancelliere della soppressa pretura di Volpiano, è applicato alla pretura di Rivarolo Canavese.

Trombotto Michele, cancelliere della soppressa pretura di Luserna San Giovanni, è applicato alla pretura di Torre Pellice.

Michon Giuseppe, cancelliere della soppressa pretura di Gignod, è applicato alla pretura di Aosta.

Massa Raffaele, cancelliere della soppressa pretura di Roccavione, è applicato alla cancelleria del tribunale civile e penale di Cuneo.

Voglino Giovanni Angelo, cancelliere della soppressa pretura di Galliate, è applicato alla pretura di Borgomanero.

Baratta Carlo Luigi, cancelliere della soppressa pretura di Villafalletto, è applicato alla pretura di Fossano.

Zacco Ferdinando, cancelliere della soppressa pretura di Assoro, è applicato alla cancelleria della corte d'appello di Catania.

Cavallaro Alfio, cancelliere della soppressa pretura di Misterbianco, è applicato alla pretura del 3° mandamento di Catania.

Bertolini Gerolamo, cancelliere della soppressa pretura di Alimena, è applicato alla pretura di Petralia Soprana.
Ferrara Matteo, cancelliere della soppressa pretura di Castronovo di Sicilia, è applicato alla pretura di Lercara Friddi.
Bonini Lazzaro, cancelliere della soppressa pretura di Balzola, è applicato alla pretura del 1° mandamento di Casale.
Borgna Alessandro, cancelliere della soppressa pretura di Tonco, è applicato alla pretura di Moncalvo.
Swettly Alessandro, cancelliere della soppressa pretura di Montù Beccaria, è applicato alla pretura di Stradella.
Cigoli Aquilino, cancelliere della soppressa pretura di Ponte dell'Olio, è applicato alla cancelleria del tribunale civile e penale di Piacenza.
Scotti Enrico, cancelliere della soppressa pretura di Soragna, è applicato alla pretura di Borgo San Donnino.
Fossi Giuseppe, cancelliere della soppressa pretura del 3° mandamento di Livorno, è applicato alla pretura del 1° mandamento di Livorno.
Ferrari Irene Aurelio, cancelliere della soppressa pretura di Dongo, è applicato alla pretura del mandamento di Pavia.
Lechi Pietro, cancelliere della soppressa pretura del 2° mandamento di Lodi, è applicato alla pretura urbana di Milano.
Capsoni Francesco, cancelliere della soppressa pretura di Bollate, è applicato alla cancelleria del tribunale civile e penale di Milano.
Pelizzari Filippo, cancelliere della soppressa pretura di Locate Triulzi, è applicato alla pretura del 9° mandamento di Milano.
Moretti Fortunato, cancelliere della soppressa pretura di Melzo, è applicato alla pretura dell'8° mandamento di Milano.

(I cancellieri sopranominati sono autorizzati ad assumere servizio, dietro ordine dei rispettivi primi presidenti e procuratori generali, presso gli uffici ai quali vennero applicati immediatamente e senza la presentazione di copia del decreto di applicazione).

Disposizioni *fatte nel personale dei notari:*

Con decreto ministeriale del 18 febbraio 1892:

E' concessa al notaro Sparti Vincenzo Enrico, una proroga sino a tutto il 28 aprile p. v., per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Santa Cristina Gela.

Con decreto ministeriale del 22 febbraio 1892:

E' concessa al notaro Angelini Giuseppe, una proroga sino a tutto il 19 aprile p. v., per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Bologna.

Pensioni *liquidate dalla Corte dei conti:*

Con deliberazioni del 7 gennaio 1892:

Dozelli Emilio, consigliere di Corte di cassazione, lire 5666.
Mancini Chiara, vedova di Albertario Ercole, lire 953,33.
Gamalero Cosma o Cosimo, ispettore delle guardie di finanza, lire 2703.
Ragona Rosa, vedova di Marchiolo Giovanni, lire 750.
Labrano Carolina, Mª Cristina, Nicoletta ed Adelaide, orfane di Michele, lire 170.
Rito Giovanni, prefetto, lire 5666.
Maggi Francesco, capitano di fanteria, lire 2581.
Delitala Francesco, ufficiale alle scritture nelle dogane, lire 1777.
Meglio Luigi, soldato, lire 300.
Di Masi Nicola, soldato, lire 540.
Pellencin Isidoro, soldato, lire 300.
Campora Carlo Luigi, cancelliere di pretura, lire 1303.
De Caro Domenico, ragioniere geometra principale del genio militare, lire 1933.
Ceccotti Raffaele, comune nei volontari toscani, lire 666,66.
Cava Paolo, segretario di ragioneria nelle Intendenze, lire 2586.
Sedati Mª Clorinda, vedova di Mignogna Polidoro, lire 320.
Baroni Angelo, segretario di ragioneria nelle Intendenze, lire 2800.
Roncaglia Luigi, ufficiale di scrittura nelle Intendenze, lire 2160
Morello Enrico, capitano di fanteria, lire 2784.
Frattola Augusto, maggiore di fanteria, lire 3150.
Montanari Ulisse, maggiore di fanteria, lire 3150.
Contursi Maria e Domenico, orfani di Raffaello, lire 705.
Pizzuto Pasquale, professore di liceo, lire 1516.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

SAN FRANCISCO DI CALIFORNIA.

Distinta di italiani del cui decesso pervenne notizia indiretta a questo R. Consolato nel 4° trimestre 1891.

1. Bottini Antonio, nato a Reppia (Chiavari) d'anni 33, morto in San Francisco il 6 ottobre 1891.
2. Antonelli Elisabetta, d'anni 21, morta in San Francisco il 12 dicembre 1891.
3. Badaracco Antonio, d'anni 56, nato a Borzonasca, morto in San Francisco il 17 novembre 1891.
4. Blua Antonio, d'anni 95, morto in San Francisco il 30 settembre 1891.
5. Balletti Giovanni, d'anni 26, morto in San Francisco il 20 ottobre 1891.
6. Battiata Giovanni, d'anni 52, morto in San Francisco il 3 novembre 1891.
7. Botto Pietro, d'anni 46, morto in San Francisco il 7 novembre 1891.
8. Beraghi Luigi, d'anni 60, morto in San Francisco il 5 dicembre 1891.
9. Castagnetto Maria, d'anni 55, morta in Hunters Valley, contea di Mariposa, California, il 27 novembre 1891.
10. Cerighino Luigi, d'anni 56, da San Vincenzo di Favale (Chiavari), morto in Oakland, il 5 dicembre 1891.
11. Cianciolo Salvatore, d'anni 36, da Termini Imerese, morto in San Francisco, il 5 dicembre 1891.
12. Creta Grazia, d'anni 32, nata a Palermo, morta in San Francisco il 4 dicembre 1891.
13. Chiarini Giuseppe, d'anni 23, morto in San Francisco il 14 dicembre 1891.
14. Castello Pietro, d'anni 38, morto in San Francisco il 16 ottobre 1891.
15. Colletti Antonietta, d'anni 37, morta in San Francisco il 23 ottobre 1891.
16. Chiesa Ogalini, d'anni 26, morta in San Francisco il 7 novembre 1891.
17. Casaretto Gabriele, d'anni 46, morto in San Francisco il 20 novembre 1891.
18. Dematteo Pietro, da Varese Ligure, d'anni 29, morto in San Francisco il 10 dicembre 1891.
19. Daneri Lorenzo, da Chiavari, d'anni 58, morto in San Francisco il 14 dicembre 1891.
20. Domenici Teresa, d'anni 39, morta in Lewiston, California, il 20 dicembre 1891.
21. Demartini Giuseppina, d'anni 28, morta in San Francisco il 2 ottobre 1891.
22. Defonito G., d'anni 55, morto in San Francisco il 1° novembre 1891.
23. Demartini Giovanni, d'anni 37, morto in San Francisco il 26 dicembre 1891.
24. Ferrea Giambattista, d'anni 45, morto in San Francisco il 21 dicembre 1891.
25. Giorgi Pietro, di anni 42, da Culigino (Massa e Carrara), morto in San Francisco il 10 dicembre 1891.
26. Galli Paolo, d'anni 43, da Toringo (Lucca), morto in San Francisco il 5 novembre 1891.
27. Gerbrero D., d'anni 40, morto in San Francisco il 9 novembre 1891.

28. Giannetto Luigi, d'anni 38, morto in San Franciscò il 18 novembre 1891.
29. Gagliardini Maria, d'anni 70, morta in San Francisco il 26 dicembre 1891.
30. Lavagnino Agostino, d'anni 24, morto in San Francisco il 25 settembre 1891.
31. Lavagnino Vittorio, d'anni 24, morto in San Francisco il 2 ottobre 1891.
32. Malatesta Teresa, d'anni 39, morta in S. Francisco il 22 dicembre 1891.
33. Masoero Domenico, d'anni 53, morto in San Francisco il 4 ottobre 1891.
34. Malerbi Alessio, d'anni 48, morto in San Francisco il 16 ottobre 1891.
35. Nicolini Vincenzo, d'anni 43, morto in San Francisco il 5 dicembre 1891.
36. Pappalardo Orazio, da Catania, d'anni 50, morto in San Francisco l'11 dicembre 1891.
37. Pardini Assunta, d'anni 68, morta in San Francisco il 25 dicembre 1891.
38. Pescia Maria, d'anni 29, morta in San Francisco il 26 novembre 1891.
39. Rocca G. B., d'anni 50, da Chiavari, morto il San Francisco il 10 dicembre 1891.
40. Ratto Giovanni, d'anni 56, morto in San Francisco il 28 ottobre 1891.
41. Ratto Pietro, d'anni 29, morto in San Francisco il 18 dicembre 1891.
42. Salerno Francesco, d'anni 52, morto in San Francisco l'8 ottobre 1891.
43. Speldi Giuseppe, d'anni 19, morto in San Francisco il 23 ottobre 1891.
44. Topini Maria, d'anni 34, nata a Morca (Varallo), morta in San Francisco il 25 dicembre 1891.
45. Tantani Angelo, d'anni 31, morto in San Francisco il 29 novembre 1891.
46. Vanasco Fruttuoso, d'anni 63, da Portofino, morto in San Francisco il 19 dicembre 1891.

San Francisco, 31 gennaio 1891.

Il R. Console Generale
G. BRANCHI.

MINISTERO DELLE POSTE E TELEGRAFI

(SERVIZIO DEI TELEGRAFI)

Avviso.

È ristabilita la linea fra Bangkok (Siam) e Saïgon (Cocincina).

I telegrammi per la Cocincina ed oltre riprendono istradamento normale.

Roma, 3 marzo 1892.

REGIA ACCADEMIA DI SANTA CECILIA

Il sig. Luigi Rosati è nominato socio distinto, per esame, nella categoria dei pianisti.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè: N. 865482 d'iscrizione sui registri dalla Direzione Generale, per lire 2240, al nome dei figli nascituri da Rosselli, già Del Turco, *Felice* di Orazio, minore, sotto la patria potestà, domiciliato a Santa Croce sull'Arno, con vincolo d'usufrutto vitalizio a favore dello stesso Rosselli, già Del Turco *Felice*, fu così intestata e vincolata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi al nome dei figli nascituri di Rosselli, già Del Turco, *Giuseppe-Carlo-Felice* di Orazio, minore . . . ecc. . . . e vincolarsi a favore dello stesso Rosselli, già Del Turco, *Giuseppe-Carlo-Felice*.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 4 marzo 1892.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0[0, cioè: 1° n 971343 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 945, e 2°: N 971344 per L. 655, entrambe al nome di Procida Michelina fu Antonio, nubile, domiciliata in Napoli, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Procida *Maria Michela* fu Antonio . . . ecc. . . . . vera proprietaria delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 4 marzo 1892

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 per 0[0 N. 743636 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per L. 90, al nome di Campagnoli Domenico, Maria, *Augusto* e Paolo di Natale, minori sotto la patria potestà del detto loro genitore, domiciliati in Roma, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Campagnoli Domenico, Maria, *Augusta* e Paolo di Natale minori..... ecc, veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 21 febbraio 1892

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0[0, cioè:

1° N. 512799 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale (corrispondente al N. 117499 della soppressa Direzione di Torino), per lire 260;

2° N. 526689 (corrispondente al N. 131389 della soppressa Direzione di Torino), per lire 10, intestate a Campodonico Vincenzo ed *Eugenio* di Stefano, minori, sotto l'amministrazione del padre, domiciliati in Chiavari, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Campodonico Vincenzo ed *Agostino Eugenio* di Stefano, minori. . . . . ecc. . . . . veri proprietari delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 21 febbraio 1892.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

BOLLETTINO METEORICO

DELL' UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 4 marzo 1892.

STAZIONI	STATO DEL CIELO 8 ant.	STATO DEL MARE 8 ant.	TEMPERATURA Massima nelle 24 ore precedenti	TEMPERATURA Minima nelle 24 ore precedenti
Belluno	1/2 coperto	—	2 1	— 4 5
Domodossola	coperto	—	8 1	— 1 8
Milano	coperto	—	3 3	— 2 8
Verona	coperto	—	5 8	2 5
Venezia	sereno	calmo	— 0 2	— 4 1
Torino	coperto	—	3 7	— 1 3
Alessandria	nevica	—	6 0	0 0
Parma	1/4 coperto	—	1 0	— 2 2
Modena	1/4 coperto	—	7 0	— 2 3
Genova	coperto	legg. mosso	5 9	1 5
Forlì	3/4 coperto	—	8 4	1 0
Pesaro	coperto	mosso	9 5	0 7
Porto Maurizio	1/2 coperto	legg. mosso	12 0	2 3
Firenze	1/2 coperto	—	10 1	2 0
Urbino	nebbioso	—	6 0	— 1 4
Ancona	piovoso	mosso	9 1	3 4
Livorno	coperto	mosso	11 1	2 0
Perugia	1/4 coperto	—	6 0	— 0 3
Camerino	nebbioso	—	4 0	— 2 0
Chieti	nevica	—	7 4	— 5 4
Aquila	coperto	—	6 2	0 1
Roma	q. coperto	—	13 5	4 9
Agnone	nevica	—	6 6	— 0 2
Foggia	piovoso	—	11 4	4 5
Bari	coperto	calmo	15 2	9 0
Napoli	coperto	legg. mosso	13 8	7 7
Potenza	nebbioso	—	10 0	3 0
Lecce	coperto	—	16 0	11 0
Cosenza	piovoso	—	18 2	6 0
Cagliari	1/4 coperto	legg. mosso	16 0	—
Reggio Calabria	1/2 coperto	agitato	17 3	10 8
Palermo	3/4 coperto	tempestoso	20 7	12 9
Catania	sereno	calmo	17 3	11 0
Caltanissetta	1/4 coperto	—	12 1	8 0
Siracusa	1/4 coperto	legg. mosso	18 0	12 0

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano

Il dì 4 marzo 1892

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49,6.

Barometro a mezzodì . . . . . = 753,5
Umidità relativa a mezzodì . . . . . = 62
Vento a mezzodì . . . . . . N W debolissimo.
Cielo . . . . coperto.
Termometro centigrado { Massimo = 11°,9. / Minimo = 4°,9.
Pioggia in 24 ore: mm. 6.0.

Il 4 marzo 1892.

In Europa pressione elevata alle latitudini settentrionali, depressione poco intensa, ma estesa intorno all'Italia meridionale. Amburgo, Pietroburgo, Arcangelo 770, Zurigo 760, Lecce 752.

In Italia nelle 24 ore: barometro salito quattro a cinque mill. al Nord, disceso tre mill. al Sud, nevicate al Nord e nel medio Appennino, pioggie altrove, venti quà e là forti del terzo quadrante al Sud, settentrionali al Nord; temperatura diminuita sull'Italia superiore; gelate al Nord.

Stamane: cielo nevoso ad Alessandria, Chieti ed Agnone, nuvoloso a coperto altrove; venti freschi settentrionali sull'alta Italia, barometro 757 all'estremo Nord e Sud, 756 Sardegna, 753 mill. al Sud del continente.

Mare agitato lungo la costa sicula, generalmente mosso altrove.

Probabilità: venti freschi del quarto quadrante al Sud, settentrionali altrove, qualche pioggia e nevicata ai monti al Sud, gelate e brinate nell'Italia superiore, mare agitato lungo le coste meridionali.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Venerdì 4 Marzo 1892.

Presidenza del presidente FARINI.

La seduta è aperta alle ore 2,35.

CENCELLI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

Si dà lettura di un elenco di omaggi,

Discussione del progetto di legge: « Probiviri « (N. 132).

CHIMIRRI, ministro di grazia e giustizia, dichiara di consentire che la discussione si apra sul progetto dell'Ufficio centrale.

CENCELLI e GUERRIERI-GONZAGA dànno lettura del progetto di legge.

GUALA presenterà alcune osservazioni in gran parte contrarie al progetto; ma prima dichiara che dissente solo nelle modalità di esso.

Conviene che i dualismi fra intraprenditori e operai devono avere un tribunale che li risolva con forme semplici, spiccie, non costose.

Ciò è conforme ai principii della società moderna e della giustizia.

Quel tribunale deve avere forme speciali, per modo che le parti contraenti siano veramente in condizioni uguali.

Nell'esporre le sue discrepanze è trepidante anche a causa della dottrina, dell'autorità e dell'acume del relatore.

Non avrebbe parlato se l'Ufficio centrale con saviezza e prudenza non avesse introdotte modificazioni al progetto approvato dalla Camera, per modo che esso subirà certo delle modificazioni e dovrà tornare all'altro ramo del Parlamento.

Confessa di nutrire una certa antipatia per le giustizie speciali.

Gli pare che i tribunali comuni dovrebbero bastare senza che si palesi quasi ad ogni passo una sfiducia verso la magistratura ordinaria.

Si abolì il contenzioso amministrativo e poi si fece risorgere colla giurisdizione delle giunte provinciali amministrative e colla 4ª sezione del Consiglio di Stato, giurisdizione che non ha ancora fatto le sue grandi prove.

Il relatore presentì l'obiezione e disse che la magistratura dei probiviri non contraddice ai principii del vigente diritto pubblico, nè a quelli del vigente diritto giudiziario.

L'argomento è sottile; ma non risolve la questione.

Reputa che alle questioni fra operai a industriali si potrebbe provvedere coi tribunali ordinari.

Per esempio, il presidente del tribunale potrebbe esercitare le funzioni di conciliazione.

Si invoca la necessità di una speciale competenza tecnica; ma ogni giorno occorre altrettanto avanti ai magistrati ordinari e si ricorre alla perizia.

Si potrebbe anche per le contestazioni fra operai e industriali ricorrere ad una specie di scabinato.

Rileva come contrario all'uguaglianza, il fatto che i tribunali non sorgeranno ovunque.

Per cui in un luogo vi saranno i probiviri e in altri si dovrà ricorrere alla magistratura ordinaria.

A questa disparità porterebbe rimedio la sua proposta.

Avverte che le questioni fra operai e industriali daranno luogo a gravi difficoltà per precisare la competenza.

Deplora che non vi siano norme sulle controversie nascenti dal-

l'agricoltura: cita l'esempio delle gravi contestazioni alle quali danno occasione il raccolto e la mondatura dei risi.

Si vorrà ancora, per troncare le quistioni nell'industria agricola, ricorrere all'intervento della forza pubblica?

Anche a questa disuguaglianza riparerebbe il sistema da lui proposto.

Nel funzionamento dei probiviri s'incontreranno gravissime difficoltà: l'onere alle Giunte comunali di compilare le liste elettorali; l'incertezza sulle Giunte alle quali toccherà tale còmpito; l'intervento in certi casi del tribunale; le difficoltà relative alla determinazione dei criteri di eleggibilità; le divergenze sull'eleggibilità delle donne, ecc.

A tutto questo si ovvierebbe coi giudici ordinari, coll'obbligo di sentire, nei casi pratici, industriali e operai, come si sentono i periti.

Non approva il sistema dell'ufficio centrale circa il giuramento imposto al presidente e la semplice promessa formale richiesta per gli altri membri del collegio.

S'impensierisce della spesa che potrà importare questo progetto.

Il segretario comunale che fungerà da cancelliere, la compilazione delle liste, il locale, tutto questo costerà.

Nulla invece costerebbe il sistema da lui delineato, il quale, oltre tutto, colla esclusione dei patrocinatori, manterrebbe l'eguaglianza delle parti.

Non osa fare proposte, per ora, ma crede che le sue idee abbiano qualche valore. (Bene).

COSTA, relatore, è lieto di aver per contradditore l'onor. Guala; si lusinga di convincerlo che, in fondo in fondo, non vi è fra i concetti del preopinante e quelli del Ministero e dell'ufficio centrale dissenso sostanziale.

Non crede che ci si possa mettere ora sulla via nuova delineata dal senatore Guala.

Questi pensa che se si ha fede nella giustizia ordinaria, sia inutile creare forme speciali; se non si ha fede, bisogna riformarla per tutti.

Ma qui la questione fu ingrossata.

La forma speciale di amministrare la giustizia che si crea coll'articolo 9, è ristretta alle cause minime.

Il sistema del senatore Guala sconvolgerebbe ciò che ora esiste.

Osserva che abbiamo già i conciliatori con funzioni di conciliare qualunque causa e di decidere quelle di valore limitato a lire 30. Qui, per ragioni speciali, si crea un ufficio speciale di conciliatori.

E nessuno dirà che i conciliatori sono tribunali speciali. Neppure i probiviri lo saranno.

Dimostra che la Giunta provinciale e la 4ª sezione del Consiglio di Stato non sono tribunali speciali, non sono il contenzioso amministrativo risorto.

Si creò un superiore gerarchico per la tutela non di diritti ma di semplici interessi.

Osserva che il senatore Guala non combatte le funzioni conciliative dei probiviri.

Ora il pregio principale dell'istituto sta appunto qui.

Il sistema proposto dal senatore Guala, che vuole aggregati assessori tecnici ai giudici ordinari, farebbe risorgere sotto altra forma e per altro oggetto i tribunali di commercio stati soppressi.

Enumera le gravi difficoltà alle quali darebbe luogo il sistema dell'onorevole preopinante, difficoltà che indussero appunto all'abolizione dei tribunali di commercio.

Esaminando le difficoltà che sarebbero prodotte dal funzionamento dei probiviri, ritiene che queste siano o risolute dalla legge, o facilmente risolubili.

Si riserva di esaminare altre osservazioni del senatore Guala quando si discuteranno i singoli articoli.

Gli pare che egli abbia combattuto un progetto di legge che non è quello sottoposto al Senato: contro di quello il Senato si pronunzi pure, ma dia con coscienza sicura il suo voto al progetto in discussione. (Ilarità, bene).

GUALA dichiara che egli ha ben considerato che i probiviri non saranno chiamati a decidere che fino a 100 lire. Ma come si farà a stabilire la competenza del valore? E come si stabilirebbe la competenza nei casi di controversie in materia di ore di lavoro e di salari, non per un solo operaio, ma per una collettività degli operai?

Si vede chiaro il pericolo di una casuistica complicatissima.

Insiste sulla osservazione degli squilibri che nell'amministrazione della giustizia verranno dalla istituzione di tribunali speciali di probiviri dal fatto che essi non potranno essere istituiti dovunque.

CHIMIRRI, ministro di grazia e giustizia, osserva che se si va al fondo del discorso del senatore Guala, si vede che vi è divergenza sostanziale fra il progetto e i concetti di lui.

Col progetto si crea, ultimi nel mondo civile, la istituzione dei probiviri e la si crea soltanto ora, per la prudenza consueta del genio italiano.

La proposta fu fatta nel 1878 presso di noi dalla Commissione d'inchiesta sugli scioperi.

Ricorda il progetto Berti del 1883, che dava alla giuria competenza illimitata, col solo appello sopra le 150 lire.

Ricorda i progetti successivi da quello Depretis a quello dell'onorevole Maffi.

Il progetto odierno è modesto e temperato: tant'è che alla Camera lo si tacciò di meschinità.

A ciò l'oratore rispose che preferiva una cosa pratica ad una luminosa utopia.

Nega che col progetto si organizzino quasi dei tribunali eccezionali.

Il progetto non ha nulla che contrasti col nostro diritto giudiziario, nè col precetto che la giustizia emana dal Re, nè con quello che garantisce il giudice naturale.

Scopo precipuo del progetto è quello di creare un istituto di conciliazione speciale mediante il conciliatore collegiale.

Le funzioni del conciliatore comune sono eguali a quelle del proposto conciliatore collegiale che provvederà ai bisogni nuovi dell'industria, i quali si manifestano anche presso di noi.

Questi bisogni nuovi derivano dalla forma speciale del contratto di lavoro, che genera conflitti costanti per dirimere i quali si crea un collegio arbitrale permanente.

Già altri analoghi collegi esistono per motivi corrispondenti.

La specialità delle questioni, il silenzio quasi assoluto del Codice civile sul contratto di lavoro, la necessità di giudici equi dati da magistrati famigliari che capiscono le esigenze proprie delle questioni, ecco la giustificazione del progetto.

La proposta del senatore Guala creerebbe una pericolosa novità: la giuria in materia civile.

Le difficoltà enunciate dal senatore Guala contro il sistema del progetto si ripresenterebbero nel sistema suo.

Le spese a carico dei comuni esistevano nei primi progetti; ma non in questo.

Poichè l'onor. Guala è contrario alla istituzione, egli deve essere contento che siasi lasciata al Governo la facoltà di decidere dove essa debba sorgere.

Questo si fece perchè l'istituto funzioni solo là ove è necessario.

Se non si provvede alla controversie agricole, ciò si fece perchè ammaestrati dall'esempio degli altri paesi — perchè l'agricoltura non ha centri ben determinati — perchè il Codice civile regola il contratto colonico — perchè in esso vi sono non due, ma tre elementi, il proprietario, il fittaiuolo, il lavoratore.

D'altronde coll'allargamento proposto alla competenza dei conciliatori, si provvederà per quanto è possibile.

Di fronte alle correnti universali, tenaci, radicate in bisogni nuovi, bisogna provvedere (Benissimo).

PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale e pone in discussione l'articolo primo.

GUALA sull'art. primo chiede quando e come i comuni sapranno che devono fare le liste per le elezioni.

Comprende le ragioni addotte contro l'istituzione dei probiviri in agricoltura.

Citando esempi pratici osserva tuttavia che in agricoltura vi sono varie questioni interessanti i lavoratori alle quali l'articolo primo dovrebbe applicarsi.

CHIMIRRI, ministro di grazia e giustizia, osserva che egli prese già l'impegno di studiare il tema dei probiviri per l'agricoltura; ora si comincia dalle imprese industriali per le quali il bisogno è più urgente.

Osserva che le Giunte comunali sapranno benissimo quando si devono fare le liste, poichè il collegio è creato su avviso dei Consigli comunali.

L'art. 1° è approvato. Senza discussione si approva poi l'art 2.

CANONICO sull'art. 3 dichiara che non vorrebbe si potessero scegliere il presidente o il presidente supplente fra i funzionari dell'ordine giudiziario.

E ciò perchè è meglio che le questioni contemplate dal progetto si trattino fra persone tecnicamente competenti.

Il funzionario giudiziario gli pare meno idoneo alle funzioni conciliative prevalenti nei probiviri.

Non gli pare poi giusto che in un luogo possa presiedere un funzionario dell'ordine giudiziario e in altro una persona di ordine diverso.

I magistrati sono già sopracarichi di lavoro: si potrebbe forse ricorrere a magistrati a riposo.

COSTA, relatore, osserva che è incompleto per non dire erroneo, il sistema del progetto ministeriale sulla nomina del presidente.

Il sistema dell'Ufficio centrale volle fissare certi requisiti elementari di capacità e solo impedire che i funzionari dell'ordine giudiziario siano ineleggibili.

CANONICO, non è intieramente soddisfatto: vorrebbe esclusi i funzionari dell'ordine giudiziario in attività di servizio.

COSTA, relatore, non crede debbano escludersi i magistrati.

Ricorda che in uno dei progetti precedenti si faceva presidente il pretore che qui fu tolto perchè il pretore fu fatto giudice in appello dalla giurìa.

Il magistrato sarà un presidente retto, capace, coscienzioso: non vede incompatibilità di funzioni.

CANONICO afferma che l'indole della magistratura ordinaria ripugna alle funzioni dei probiviri Osserva che l'art. 20 del progetto conferma la sua tesi.

CHIMIRRI, ministro di grazia e giustizia, enuncia le ragioni per le quali si era proposto di fare il pretore, presidente: togliere la parvenza di ingerenza governativa, coordinare i probiviri al concetto che la giustizia emana dal Re.

Giustifica il progetto ministeriale dalle osservazioni del senatore Costa.

Terrà conto, come di raccomandazione, delle parole del senatore Canonico.

(L'art. 3 è approvato. Si approvano senza discussione gli articoli 4 e seguenti fino al 9).

FINALI consente nel concetto che questa legge darà ottimi effetti come conciliazione.

Chiede alcuni schiarimenti circa il modo di determinare il valore della controversia nel caso di più attori.

COSTA, relatore, osserva che, se un attore chiede lire 100 e altri chiedono per lo stesso titolo altre 100 lire, vi saranno tante cause quanti sono gli attori.

FINALI crede che il costringere a fare tante singole liti quando la questione è unica, non sia cosa semplice nè pratica specie avuto riguardo a talune controversie d'indole speciale che danno luogo ad azioni inscindibili.

CHIMIRRI, ministro di grazia e giustizia, chiarisce i concetti dell'art 9 che semplifica, ma non esce, perchè non lo può, dalle norme del diritto comune.

(L'art. 9 è approvato).

(Senza discussione si approva l'art. 10).

CANONICO sull'art. 11 chiede se si può ricorrere in cassazione dalla sentenza del pretore anche fuori dei casi di eccesso di potere o di incompetenza.

Se è così, combatte la disposizione.

La cassazione è contraria al concetto della giurìa, e la proposta violerebbe il doppio grado di giurisdizione, e l'indole conciliativa dei probiviri.

PASCALE, crede che non si possa ricorrere in cassazione se non per causa di incompetenza o eccesso di potere, perchè solo su ciò ebbe a giudicare il pretore.

Propone che si permetta di ricorrere in cassazione anche senza l'intervento dell'avvocato.

COSTA, relatore, è lieto che già il senatore Pascale abbia risposto al senatore Canonico, però la sentenza del pretore può avere errori e vizi intrinseci suoi propri, per questi non si può escludere il ricorso.

Accetta l'emendamento Pascale.

(L'art. 11 è approvato: i primi due commi come furono proposti, il terzo così emendato):

« Il ricorso in cassazione contro la sentenza del pretore deve essere interposto entro trenta giorni dalla notificazione fattane a norma di legge senza intervento di avvocato ed esente dal deposito ».

(L'art. 12 è approvato senza osservazioni).

PRESIDENTE rinvia il seguito della discussione a domani.

La seduta è sciolta (ore 6.5).

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Venerdì 4 marzo 1892.

Presidenza del presidente BIANCHERI.

La seduta comincia alle 2,20.

D'AYALA-VALVA, segretario, legge il processo verbale della seduta di mercoledì, che è approvato.

PRESIDENTE comunica un telegramma dei municipi di Calangianus e di Sassari, i quali ringraziano per la commemorazione fattasi del compianto vice-presidente Ferracciù.

Comunica pure i vivi ringraziamenti dei figli.

Interrogazioni.

NICOTERA, ministro dell'interno, risponde ad un'interrogazione del deputato Colajanni sugli intendimenti suoi circa i modi di evitare gli inconvenienti ripetutamente deplorati nelle lotte elettorali della provincia di Siracusa.

Farà quanto è possibile per migliorare le condizioni di questa Provincia, coi mezzi che gli sono concessi dalle leggi.

Ha presentato un disegno di legge, pel quale qualche misura sarebbe presa in proposito; ma frattanto il Governo non potrebbe fare di più di quello che fa.

COLAJANNI non crede di poter difendere il disegno di legge presentato dal ministro, per modificazioni alla legge elettorale. Egli preferirebbe maggior libertà piuttosto che nuove restrizioni; anzi ritiene che basterebbe applicare imparzialmente le leggi esistenti per evitare certi disordini.

Esorta il ministro a mandare un buon prefetto nella provincia di Siracusa circondandolo di eccellenti funzionari, sicuro che non occorrerà alcuna fatica per ristabilire il rispetto alla legge in quella Provincia.

NICOTERA, ministro dell'interno, dichiara che il prefetto di Siracusa è uno dei migliori; ma che anch'egli non può far miracoli, essendo le condizioni dei partiti in quella Provincia assolutamente anormali.

DI RUDINI', presidente del Consiglio e ministro *ad interim* di agricoltura e commercio, risponde ad una interrogazione dei deputati Fani, Faina e Pompilj « intorno ai decreti 21 gennaio 1892 per l'applicazione della legge 10 luglio 1887, che costituiva in ente autonomo, a scopo di istruzione agraria, i beni dell'ex Abazia di San Pietro in Perugia ».

Dimostra che la preposizione di un funzionario governativo all'amministrazione dell'ente autonomo di Perugia è perfettamente conforme alla legge del 1887, la quale richiede che quell'ente rimanga sotto la diretta ed esclusiva autorità dello Stato. Aggiunge poi che il Consiglio di Stato ha approvato quel decreto.

FAINA, specialmente ricordando i precedenti della legge, sostiene che l'autorità dello Stato sarebbe rimasta integra ove il Governo si fosse riservato il diritto di nominare e revocare gli amministratori e di approvare le deliberazioni del Consiglio d'amministrazione ed i bilanci.

Non potendo pertanto dichiararsi soddisfatto, dichiara di convertire la interrogazione in interpellanza.

BRANCA, ministro dei lavori pubblici, risponde a una interrogazione dell'onorevole Leali « se intenda prendere provvedimenti pel passaggio del ponte di S. Paolo. » Dice che l'avvenimento che ha dato motivo all'interrogazione fu spiacevole senza dubbio, ma che non può attribuirsi alle condizioni del ponte che sono perfettamente normali.

In ogni modo ha raccomandato alla Società di far mettere un avviso nei vagoni, per avvertire i viaggiatori di non esporsi, per imprudenza, a pericoli.

Svolgimento di una proposta di legge del deputato Tittoni.

TITTONI svolge, anche a nome dei deputati Zucconi, Garibaldi ed altri una proposta di legge per l'ordinamento della proprietà collettiva nelle Provincie ex-pontificie. Rileva come la proprietà individuale e collettiva coesistano sempre; e come quest'ultima ebbe vita rigogliosa benchè guardata con diffidenza ingiusta Ricorda gli studi del De Laveleye e quelli fatti in Italia sulla sua traccia. La legge del 24 giugno 1888 fu imperfetta, e l'oratore ne rilevò ripetutamente le imperfezioni: Urge perciò ordinare le antiche associazioni collettive e le nuove, che quella legge ha creato. Di qui la ragione del disegno di legge presentato, del quale si diffonde a spiegare e giustificare le disposizioni. Come tipo delle nuove associazioni, indica le cooperative agricole inglesi e tedesche, e mette in vista il carattere spiccatamente sociale della sua proposta, sperando dalla Camera pieno assentimento ai principii che ha propugnato.

DI RUDINÌ, presidente del Consiglio, accetta la presa in considerazione.

(La presa in considerazione è ammessa).

Presentazione di una relazione.

INDELLI presenta la relazione intorno alle leggi relative al personale di pubblica sicurezza e alle guardie a cavallo.

Seguito della discussione del disegno di legge sulla competenza dei conciliatori.

TORRACA, svolge il seguente ordine del giorno, in opposizione a quello dell'onor. Rinaldi:

« La Camera invita il Governo a fare delle proposte intese ad estendere il numero dei pubblici uffici esercitati, come quello dei conciliatori, a titolo onorifico e gratuito. »

Raccomanda anche che la lista per gli eleggibili a conciliatori, sia quella per gli eleggibili a consiglieri comunali.

SPIRITO dice che una legge che estenda la competenza dei conciliatori è reclamata come un vero bisogno; ma non può approvare il disegno proposto dal Ministero e dalla Commissione che, più che a mutare, mira a distruggere l'istituto dei conciliatori.

L'istituzione dei conciliatori ha fatto finora buona prova per la natura del giudice e per la maniera come si sono svolti i giudizi avanti di esso.

Ora si muta la natura del giudice, si toglie ad esso la natura popolare, costituendo quasi un'oligarchia entro la quale il giudice deve essere scelto e togliendo il diritto di proposta al Consiglio comunale.

In fondo, col nuovo sistema sarà il brigadiere dei carabinieri che, nei piccoli paesi, indicherà al pretore la persona atta a fare il conciliatore: il pretore indicherà la stessa persona al Regio procuratore e questi la indicherà al presidente della Corte d'appello.

Inoltre si è trasformata la procedura, quasi facendo del conciliatore un magistrato, il che è contrario alla natura della istituzione, per la quale il conciliatore deve essere quasi un buon padre di famiglia.

Per queste ragioni darà con rammarico il voto contrario al disegno di legge.

RINALDI ANTONIO insiste perchè si cerchi di dare un compenso morale ai conciliatori.

Protesta contro il concetto dell'onorevole Torraca che la magistratura sia una burocrazia.

Dopo ciò ritira il suo ordine del giorno, lasciando intera la responsabilità della legge al Governo ed alla Commissione.

TORRACA parla per fatto personale, e risponde all'onorevole Spirito che ben gravi sono gli inconvenienti che avvengono dall'esercizio dell'avvocatura par parte dei deputati.

TAJANI, relatore, rammenta che tranne una voce isolata, tutti i deputati sono stati favorevoli ai principi generali del disegno di legge, e che tutti gli Uffici della Camera si sono mostrati favorevoli sia alla proposta fondamentale, sia alla modalità della legge.

La Commissione ha soprattutto posto mente che 50,000 affari, con la nuova legge, passeranno dall'orbita delle preture a quella dei conciliatori.

Ora questi affari non aumenteranno che di sei cause per anno in media la fatica dei conciliatori.

Perciò non si può dire che il loro lavoro sia reso intollerabile; e fa poi osservare che le soddisfazioni morali non mancano ai conciliatori.

Intanto i pretori avranno un notevole sollievo, e perciò sarà possibile che un numero relativamente grande di affari dei tribunali sia deferito ai pretori; perciò la Commissione ha proposto il seguente ordine del giorno:

« La Camera invita il Governo a presentare un disegno di legge allo scopo di ampliare la competenza dei pretori. »

Quanto all'ordine del giorno dell'onorevole Vischi, l'oratore sarebbe ben lieto se il concetto che informa tale ordine del giorno potesse essere attuato; ma si tratta di una riforma che aggraverebbe l'erario di parecchi milioni; epperò la Commissione non può accettarla.

A chi poi affermò aver la legge uno scopo fiscale in quanto potrebbe ritenersi abrogata la disposizione dell'art. 133 Codice di procedura civile, l'oratore risponde osservando che, come già rilevò il sotto-segretario di Stato, questa legge segna anzi un sensibile sgravio pei contribuenti.

Ogni sospetto è poi escluso dal seguente articolo aggiuntivo proposto dalla Commissione d'accordo col Governo.

« Nulla è innovato all'articolo 133 del codice di procedura civile. »

L'onorevole Spirito ha deplorato che siasi abbandonato il sistema della terna proposta dal Consiglio comunale.

Ma nella pratica accadeva che questa terna era una formalità, perchè veniva tante volte respinta finchè non contenesse il nome di una persona benevisa e meritevole di esser eletta. Quando poi la nomina riusciva conforme alla terna, l'eletto era per necessità di cose vincolato ai voleri della maggioranza del Consiglio.

Perciò si ritenne preferibile il sistema della lista degli eleggibili.

La Commissione poi non può consentire ad estender maggiormente la competenza dei conciliatori; poichè la materia di ordinamento giudiziario è d'uopo procedere con estrema cautela, attendendo per ulteriori riforme i risultati di questa nuova esperienza.

Respinge poi assolutamente ogni proposta, che tenda a dar funzioni di giustizia penale al conciliatore; ciò che renderebbe odiosa alle popolazioni questa magistratura, che deve conservare il suo carattere patriarcale.

Contemporaneamente alla più larga giurisdizione, occorrevano maggiori garenzia.

Di qui il concetto di fare appellabili le sentenze di conciliatore oltre le cinquanta lire.

All'onorevole Torraca l'oratore risponde che la Commissione ha soppresso l'incompatibilità, proposta dal Governo, fra la carica di conciliatore e quella di consigliere comunale; ma non potè giungere

fino a fare della qualità di consigliere un titolo, per sè solo, di eleggibilità.

Si riserva sugli articoli di rispondere ad altre osservazioni di minore momento.

DELLA ROCCA, sotto segretario di Stato per la grazia e giustizia, aggiunge alle cose dette nella tornata precedente altre poche osservazioni, rispondendo principalmente all'onorevole Spirito.

Non è vero che con questa proposta sia snaturato l'istituto del conciliatore. Il conciliatore è anzitutto un paciere; ma secondo il codice, il conciliatore può tentare la conciliazione solo quando ne sia richiesto; ora invece è fatto obbligo al conciliatore di esperire in ogni caso la conciliazione.

Quando poi il conciliatore non è paciere, esso è giudice; e come tale è ragionevole che le sue pronunzie siano rese appellabili oltre un certo limite, che fu determinato in lire cinquanta.

Dimostra poi come questa legge rappresenti un vero vantaggio pei contendenti dal punto di vista fiscale.

Non è dunque il caso di affermare che a furia di carta bollata si voglia uccidere l'istituto del conciliatore.

Quanto alla nomina su terna proposta dal Consiglio comunale, l'onorevole relatore ha già esposto gli inconvenienti di quel sistema; non v'è poi ragione di dire retrogrado il sistema delle liste degli eleggibili, che offre rilevanti vantaggi specialmente in ordine all'attitudine intellettuale.

All'onorevole Torraca risponde che il suo ordine del giorno è certamente mosso da lodevole intento.

Ma l'oratore anzitutto non può assumere un impegno a nome di tutto il Governo, in secondo luogo il concetto delle funzioni puramente onorifiche trova già nella magistratura una larga applicazione.

Prega l'onorevole Torraca di ritirare il suo ordine del giorno.

TORRACA ritira il suo ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'onorevole Vischi non essendo presente, il suo ordine del giorno, non accettato nè dal Governo, nè dalla Commissione, s'intende ritirato.

Pone a partito l'ordine del giorno della Commissione, che è il seguente:

« La Camera invita il Governo a presentare un disegno di legge allo scopo di ampliare la competenza dei pretori ».

(È approvato).

(L'art. 1 è approvato senza discussione nel tenore seguente):

« In ogni Comune vi ha uno o più conciliatori, ed, ove il bisogno lo esiga, uno o più vice-conciliatori ».

SANTINI, sull'art. 2, dà ragione del seguente emendamento:

« I conciliatori, e vice-conciliatori, indicati con terne proposte dai Consigli comunali fra i nomi inscritti nella lista degli eleggibili, di cui all'art. 3, sono nominati con decreto del primo presidente della Corte d'appello, il quale li può dispensare o revocare con decreto motivato ».

Dimostra la necessità di tener fermo il principio della elettività del conciliatore, e confuta le contrarie osservazioni del sotto-segretario di Stato e dell'onorevole relatore.

TORRIGIANI, invece della formola « sopra avviso », proposta dalla Commissione, propone che si dica « su parere ».

DELLA ROCCA, sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia, accetta.

CAVALLETTO risponde brevemente all'onorevole Santini, dimostrando come il sistema di nomina proposto dalla Commissione offra maggiori garanzie per la scelta di questo giudice popolare. E perciò questa proposta, anzichè reazionaria, gli pare sinceramente liberale.

NOCITO, ritiene preferibile il sistema di nomina ora vigente a quello, che si propone con questa legge, col quale non si fa se non che sostituire l'azione di un'autorità giudiziaria all'azione dei Consigli comunali.

Il sistema vigente coordina molto opportunamente l'intervento della volontà popolare, con quello del potere centrale.

Crede che per la nomina di un magistrato, che abbia essenzialmente funzioni di conciliazione, non possa prescindersi dal principio elettivo.

Dimostra i difetti del sistema proposto dalla Commissione e confuta gli argomenti addotti dall'onorevole relatore.

SPIRITO si riferisce alle osservazioni precedentemente svolte. Osserva che agli inconvenienti del sistema della terna si ha un valido rimedio nella facoltà che compete al primo presidente di respingere la terna.

TAJANI, relatore, per le ragioni prima esposte la Commissione non può accogliere l'emendamento dell'on. Santini.

Aggiunge brevi osservazioni in risposta agli onorevoli Santini e Nocito.

Voci: Chiusura.

SANTINI si oppone alla chiusura.

(Dopo prova e controprova la chiusura non è approvata).

SANTINI svolge altre considerazioni in appoggio del suo emendamento.

PRESIDENTE mette a partito l'emendamento dell'onorevole Santini in sostituzione del primo comma dell'articolo della Commissione.

(Dopo prova e controprova non è approvato).

PRESIDENTE mette a partito l'art. 2 della Commissione, del tenore seguente:

« I conciliatori e vice-conciliatori, in virtù di regia delegazione sono nominati, sospesi, dispensati o revocati con decreto del primo presidente della Corte d'appello del distretto, su parere del procuratore generale.

« I conciliatori o vice-conciliatori durano in ufficio tre anni e possono essere confermati.

« La sospensione, la revoca e la dispensa hanno luogo nei casi previsti dall'art. 203, 204 e 205 del Regio decreto 6 dicembre 1865 sull'ordinamento giudiziario ».

(È approvato).

PICCAROLI, sull'art. 3, premette che non si associa alle larghe lodi, che furono tributate dai precedenti oratori all'opera dei conciliatori.

Ritiene però che con opportune riforme e cautele si possa questo istituto esser grandemente migliorato.

Ora, se il disposto dell'art. 3 rappresenta, sotto questo punto di vista, un progresso, si cade però nell'inconveniente che nei piccoli comuni non vi sarà alcun eleggibile, o, peggio, la scelta dovrà necessariamente cadere su persona meno degna.

Ritiene perciò necessario allargare quanto più è possibile la classe degli eleggibili, adottando gli stessi criteri che sono stabiliti per la eleggibilità a consigliere comunale.

Ritiene vizioso il sistema espresso in quest'articolo e nel successivo.

Spera che la Commissione vorrà entrare in tale ordine d'idee.

SPIRITO, pur non ritenendo opportune queste categorie di eleggibili, domanda che almeno esse siano maggiormente estese, e che vi siano compresi anche gli insegnanti delle scuole comunali, ed i conciliatori, che ebbero già una riconferma.

TAJANI dichiara che la Commissione, accettando i concetti espressi in taluni emendamenti, ha formulato una nuova redazione alla 2ª parte di questo articolo.

SANTINI svolge un emendamento per sopprimere il comma *a*) dell'art. 3, e per aggiungere al comma *b*) il seguente inciso: « e coloro che sono stati conciliatori e vice conciliatori per un anno sotto l'impero della legge precedente ».

Osserva poi in generale che, una volta abolito il sistema della terna, si potrebbe addirittura lasciar libera scelta al primo presidente.

Oppure si potrebbe riferirsi semplicemente alla lista dei giurati.

PRESIDENTE pone a partito la prima parte dell'articolo 3 che è la seguente:

« Sono eleggibili all'ufficio di conciliatori e vice conciliatori tutti i cittadini maggiori degli anni 25, purchè dimorino nel Comune e siano compresi nelle seguenti categorie:

a) Senatori del Regno, deputati ed ex deputati al Parlamento ».

(È approvato).

ERCOLE, sulla seconda parte dell'articolo 3 dichiara che avrebbe voluto una più larga applicazione del suo concetto; tuttavia si accontenta della nuova redazione del comma *b* proposta dalla Commissione.

TAIANI, relatore, quanto all'emendamento Santini al comma *b*), osserva che potrebbe farsene una disposizione transitoria; domanda intanto che sia concesso alla Commissione di riferire in proposito nella tornata di domani.

Si tratta di proposta grave, che merita di essere seriamente ponderata.

CHIMIRRI, ministro di grazia e giustizia, si associa alle osservazioni dell'onorevole relatore, e domanda che l'articolo 3° venga sospeso e differito a domani.

(*Il seguito di questa discussione è differito a domani*).

PRESIDENTE, annuncia le seguenti domande d'interrogazione.

Interrogazioni e interpellanze.

« Il sottoscritto (in attesa della clausola del trattato con l'Austria-Ungheria e della stipulazione di quello con la Svizzera) chiede d'interrogare l'onorevole presidente del Consiglio e l'onorevole ministro dei lavori pubblici se intendano provvedere sollecitamente ai danni sempre più gravi della crisi vinicola con l'istituzione del *credito agrario*, col ribasso dei trasporti, e con una ispezione severissima per impedire l'adulterazione dei vini.

« Monticelli. »

« Il sottoscritto chiede di interrogare l'onorevole ministro dell'interno intorno ad un conflitto sanguinoso fra l'arma dei Reali carabinieri ed alcuni popolani in Chiusa S. Michele.

« Chiapusso. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dei lavori pubblici sui provvedimenti che intende di prendere in vista delle gravi condizioni idrauliche della provincia di Rovigo attualmente allagata per tutta un'immensa superficie, a cagione della inefficienza dei canali di scolo ».

« Minelli ».

« In presenza delle gravi notizie che pervengono dalla provincia di Rovigo, la quale per gran parte trovasi inondata, non funzionando i canali di scolo, attesa la sospensione dei lavori di bonifica, il sottoscritto rivolge interrogazione all'onorevole presidente del Consiglio, al ministro del tesoro ed a quello dei lavori pubblici per conoscere le loro intenzioni, e perchè vogliano indicare quali provvedimenti intendano di adottare, sia per rimovere il danno presente, sia per impedire i futuri.

« Sani Giacomo ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro dell'interno riguardo ad alcuni fatti incriminosi imputati al sindaco di Ragusa.

« Di Camporeale ».

« Il sottoscritto domanda d'interrogare il ministro guardasigilli sulle cause che determinarono il collocamento a riposo del presidente del tribunale di Siracusa.

« Muratori ».

NICOTERA, ministro dell'interno, risponde all'interrogazione dell'onorevole Di Camporeale; e le sue dichiarazioni serviranno di risposta anche ad una allusione dell'onorevole Colajanni.

Fu iniziato un provvedimento per brogli elettorali a carico del sindaco di Ragusa.

Ma il procedimento terminò con un'ordinanza di non luogo a procedere.

Quanto alle prossime elezioni di Siracusa, il Governo non mancherà di raccomandare ai suoi funzionari di tenere un contegno correttissimo; si augura però che anche gli elettori da parte loro faranno sì che le elezioni procedano tranquillamente e che non si abbiano a deplorare eccessi.

Principalmente spera che gli elettori sì di un partito che dell'altro non vorranno preparare in precedenza ricorsi e proteste contro le operazioni elettorali, come altre volte fu fatto.

DI CAMPOREALE è lieto di queste dichiarazioni, e ne ringrazia l'onorevole ministro.

COLAJANNI, per fatto personale, osserva all'onorevole ministro che alluse non al sindaco di Ragusa, ma a quello di Spaccaforte.

Quanto agli eccessi lamentati, sono purtroppo veri, ed egli stesso l'ha deplorati: tanto più che si tratta di lotta di persone e non di persone.

Gli si asserì che i documenti relativi ai fatti imputati al sindaco di Spaccaforte, sono tuttora giacenti a Roma.

Sarebbe un inconveniente a cui dovrebbesi ovviare.

NICOTERA, ministro dell'interno. Se questa circostanza accennata dall'onorevole Colajanni è vera, l'onorevole guardasigilli non mancherà di richiamare tali documenti.

PRESIDENTE comunica la seguente domanda d'interrogazione:

« I sottoscritti chiedono di interpellare il presidente del Consiglio, ministro di agricoltura, industria e commercio intorno al modo in cui è stata applicata la legge 10 luglio 1887, che assegnava i beni della soppressa casa religiosa dei Benedettini Cassinesi di S. Pietro in Perugia ad un Istituto d'istruzione agraria da erigersi in ente morale autonomo. « Faina — Fani — Pompilj. »

DI RUDINI', presidente del Consiglio, l'accetta a suo turno.

Deliberazioni sull'ordine del giorno.

Su domanda dell'on. TORRACA e su proposta dell'on. CHIMIRRI, ministro di grazia e giustizia, si stabilisce che la mozione relativa agli articoli 393, 394 e 401 del Codice penale sarà discussa dopo i provvedimenti ferroviari.

Su proposta dell'onor. GARIBALDI e dell'onor. NICOTERA, ministro dell'interno, il disegno di legge per la leva sui nati nel 1872 è inscritto nell'ordine del giorno immediatamente dopo il disegno di legge ora in discussione.

La seduta termina alle 6.40.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

DANZICA, 4. — Ottocento operai terrazzieri disoccupati, dei quali soltanto duecento furono occupati oggi dalle autorità locali, si abbandonarono stamane a gravi eccessi e saccheggiarono le botteghe dei macellai e fornai.

NEW-YORK, 4. — Il *New York Herald* annunzia che una tempesta scoppierà sulle coste di Francia fra domenica e mercoledì.

PARIGI, 4. — I giornali repubblicani moderati considerano la giornata di ieri come soddisfacente e di buon augurio per l'avvenire.

I giornali radicali ed i conservatori consigliano il Governo di non contare troppo sulla sua maggioranza.

BERNA, 4. — Un comunicato ufficiale annunzia che le nuove proposte del governo italiano formano una base accettabile pei negoziati commerciali.

Resta tuttavia da porsi d'accordo sopra un certo numero di punti, ciocchè avrà luogo senza dubbio nelle conferenze commerciali italo-svizzere che, secondo tutte le probabilità, saranno riprese prossimamente a Zurigo.

BERNA, 4. — Il Consiglio federale ha approvato, oggi, il testo della sua risposta alle nuove proposte del Governo italiano per la conclusione del trattato di commercio italo-svizzero.

SAINT ETIENNE, 4. — Il pozzo Camille fu completamente inondato.

I 290 operai che vi si trovavano a lavorare, sono tutti salvi.

PALERMO, 4. — Oggi si è riaperta l'università.

I corsi sono frequentati regolarmente.

ATENE, 4. — Numerosi dispacci esprimono la soddisfazione delle provincie per il provvedimento preso dal Re riguardo al ministero Delyannis.

La maggioranza che Delyannis aveva alla Camera sembra moralmente scossa.

Le ripetute conferenze dei partigiani di Delyannis, sull'attitudine da prendersi, non approdarono ad alcun risultato.

Nella cittadinanza lo stato di tensione della situazione è cessato.

Regna calma completa.

BERLINO, 4. — Reichstag. — Si discute il bilancio degli affari esteri.

Baumbach svolge la risoluzione e proposta dai liberali, onde, il rispetto della proprietà privata sia dichiarato principio di diritto internazionale anche in caso di guerra.

L'oratore accenna alle convenzioni internazionali e ai tribunali arbitrali proposti dal congresso della pace di Roma ove anche i delegati inglesi approvarono tal principio.

Il cancelliere, conte di Caprivi, dichiara che il Governo non crede che aprendo ora negoziati nel senso desiderato da Baumbach, essi riuscirebbero: gli sforzi fatti più volte dal governo non approdarono mai; d'altronde in tempo di guerra ciascun belligerante cercherà sempre di distruggere il commercio dell'altro.

Listino Officiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 4 marzo 1892.

VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA	Godimento	Valore nom.	Valore vers.	PREZZI IN CONTANTI		PREZZI IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	PREZZI IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	Prezzi Nom.	OSSERVAZIONI
RENDITA 5 0[0 { 1.a grida	1 genn 92	—	—		—	92,12 1/2 15 17 1/2	10)	— —	
RENDITA 5 0[0 { 2.a grida		—	—	92,12 1/2 07 1/2 05	92 (8	92,07 1/2		— —	
detta (piccolo taglio)	»	—	—	92,40	— —			— —	
detta 3 0[0 { 1.a grida	1 ottob. 91	—	—		— —			— —	
detta 3 0[0 { 2.a grida	»	—	—		— —			58 50	
Cert. sul Tesoro Emiss. 1860-64	»	—	—		— —			101 —	
Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0[0	»	—	—		— —			94 —	
Prestito R. Blount 5 0[0	»	—	—		— —			99 90	
» Rothschild	1 dicem. 91	—	—		— —			101 10	
Obbl. Municip. e Cred. Fondiario.									
Obbl. Municipio di Roma 5 0[0	1 luglio 91	500	500		— —			— —	
» 4 0[0 1.a Emissione	1 ottob. 91	500	500		— —			430 —	
» 4 0[0 2.a, 3 a, 4 a, 5.a e 6.a Emiss.	»	500	500		— —			420 —	
» Cred. Fond. Banco S. Spirito	»	500	500		— —			460 —	
» » » Banca Nazionale 4 0[0	»	500	500		— —			477 —	
» » » » » 4 1[2 0[0	»	500	500		— —			485 —	
» » » Banco di Sicilia	»	500	500		— —			— —	
» » » » Napoli	»	500	500		— —			— —	
Azioni Strade Ferrate.									
Az. Ferr. Meridionali	1 genn. 92	500	500		— —			625 —	
» » Mediterranee stampigliate	»	500	500		— —			83 —	
» » » certif. provv.	1 luglio 91	500	500		— —			— —	
» » Sarde (Preferenza)	»	250	250		— —			— —	
» » Palermo, Mar. Trap. 1.a e 2a. E	1 ottob. 91	500	500		— —			— —	
» » della Sicilia	1 luglio 91	500	500		— —			— —	
Azioni Banche e Società diverse.									
Az. Banca Nazionale	1 genn. 92	1000	750		— —			1315 —	
» » Romana	»	1000	1000		— —			1015 —	
» » Generale	1 luglio 91	500	350		— —	329 28 1[2 28 1/4 28	27)	— —	
» » di Roma	1 genn. 90	500	250		— —			300 —	
» » Tiberina	1 » 89	200	200		— —			35 —	
» » Industriale e Commerciale	1 ottob. 91	500	500		— —			520 —	
» » » » cert. prov.	»	500	250		— —			440 —	
» Soc. di Credito Mobiliare Italiano	1 genn. 92	500	400		— —			380 —	
» » di Credito Meridionale	1 » 88	500	500		— —			45 —	
» » Romana per l'Illum. a Gaz	15 ottob. 91	500	500		— —	797 95 90 92.		— —	
» » Acqua Marcia	1 genn. 92	500	500		— —			1127 —	
» » Italiana per condotte d'acqua	1 » 90	500	500		— —	235		— —	
» » Immobiliare	1 » 92	500	500		— —	185 183		— —	
» » dei Molini e Magaz. Generali	1 luglio 90	250	250		— —			85 —	
» » Telefoni ed App. Elettriche	1 genn. 89	100	100		— —			— —	
» » Generale per l'Illuminazione	1 » 90	500	500		— —			230 —	
» » Anonima Tramway Omnibus	»	125	125		— —	111 1/2 12 13 14		— —	
» » Fondiaria Italiana	1 genn. 89	150	150		— —			— —	
» » della Min. e Fond. Antimonio	1 ottob. 90	250	250		— —			— —	
» » dei Materiali laterizi	»	250	250		— —			— —	
» » Navigazione Generale Italiana	1 genn. 92	500	500		— —			315 —	
» » Metallurgica Italiana	1 » 90	500	500		— —			190 —	
» » della Piccola Borsa di Roma	1 dicem 91	250	250		— —			210 —	
» » Cautchouc	1 genn. 90	200	200		— —			60 —	
» » An. Piemontese di elettricità	1 » 91	250	250		— —			250 —	
» » Risanamento di Napoli	1 » 92	250	250		— —			143 —	
Azioni Soc. Assicurazioni.									
Az. Fondiarie Incendi	1 genn. 90	100	100		— —			85 —	
» Fondiarie Vita	1 » 91	250	125		— —			235 —	
Obbligazioni diverse.									
Obbl. Ferroviarie 3 0[0 Emiss. 1887-88-89	1 genn. 92	500	500		— —			290 —	
» » Tunisi Goletta 4 0[0 (oro)	1 luglio 91	1000	1000		— —			— —	
» Strade ferrate del Tirreno	1 genn. 92	500	500		— —			426 —	
» Soc Immobiliare	1 ottob. 91	500	500		— —			407 —	
» » 4 0[0	»	250	250		— —			170 —	
» » Acqua marcia	»	500	500		— —			500 —	
» » SS. FF. Meridionali	»	500	500		— —			— —	
» » FF Pontebba Alta Italia	1 luglio 91	500	500		— —			— —	
» » FF. Sarde nuova Emis. 3 0[0	1 ottob. 91	500	500		— —			— —	
» » FF. Paler. Ma. Tra. I S. (oro)	»	300	300		— —			— —	
» » » » » » II. » »	1 genn. 91	300	300		— —			— —	
» » FF. Second. della Sardegna	»	500	500		— —			— —	
» » FF. Napoli-Ott. (5 0[0 oro)	»	250	250		— —			— —	
Buoni Meridionali 5 0[0	»	500	500		— —			— —	
Titoli a Quotazione Speciale.									
Rendita Austriaca 4 0[0 (oro)	»	—	—		— —			— —	
Obbl. prestito Croce Rossa Italiana	1 ottob. 91	25	25		— —			— —	

OSSERVAZIONI:

Media dei corsi del consolidato Italiano a contanti nelle varie borse del Regno.

3 marzo 1892.

Consolidato 5 0[0 . . . . . L. 91 723
Consolidato 5 0[0 senza la cedola del semestre in corso . . . » 89 153
Consolidato 3 0[0, nominale . . . » 58 423
Consolidato 3 0[0 senza cedola, nominale . » 57 (3)

B. TANLONGO, Presidente.

Sconto	CAMBI		Prezzi fatti		Nomin.
3	Francia	90 giorni	— —	— —	103 05
	Parigi	Cheques	103 85	— —	— —
3	Londra	90 giorni	25 94,92	— —	— —
	»	60 giorni	— —	— —	»
	»	Cheques	— —	— —	»
	Vienna-Trieste	90 giorni	»	»	»
	Germania	Cheques	»	»	»

Risposta ai premi . . . } 29 Marzo
Prezzi di compensazione . . . }
Compensazione . . . 30 »
Liquidazione . . . 31 »

Sconto di Banca 5 1[2 0[0. Interessi sulle anticipazioni.

Per il Sindaco: ARTURO MAZZUCHELLI.
Visto: Il Presidente: B. TANLONGO.

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE FEBBRAIO 1892.

Rendita 5 0[0	92 50
» 3 0[0	58 —
Obbl. Beni Eccles.	94 —
Prest. Rotschild 5 0[0.	101 —
Ob. città di Roma 4 0[0	425 —
» Credito Fondiario Santo Spirito	460 —
» Credito Fondiario Banca Nazionale	480 —
» Credito Fondiario Ban. Naz 4 1[2 0[0	485 —
Az. Fer. Meridionali	638 —
» » Mediterranee	488 —
» » » certif.	478 —
» Banca Nazionale	1315 —
» » Romana	1018 —
» » Generale	323 —
Az. Banco di Roma	300 —
» Banca Tiberina	35 —
» » Ind. e Com.	603 —
» » » Certif.	465 —
» Soc. Cred. Mobil.	380 —
» » » Merid.	47 —
» » Gas stampigl.	800 —
» » Acqua Marcia st.	1140 —
» » Condot. d'ac.	234 —
» » Gen Illumin.	235 —
» » Tramway Om.	116 —
» » cert. prov.	— —
» » Molini e Magaz. Gen.	85 —
» » Immobiliare.	202 —
» » Fond. Italiana	— —
» » Min. Antim.	— —
Az. Soc. Mat. Later.	225 —
» » Navig. Gen. Italiana	310 —
» » Metallurgica Italiana.	230 —
» » della Piccola Borsa	210 —
» » Caoutchouc	65 —
» » An. Piem. di Elettr.	250 —
» » Risanamen.	153 —
» » Fondiar. incendi	85 —
» » Fond. Vita.	230 —
Obbl. Soc. Imm. 5 0[0	405 —
» » » 4 0[0	170 —
» » Ferroviarie	290 —
» Ferr. Napoli-Ottaiano	242 —

TUMINO RAFFAELE, Gerente. — Tipografia della *Gazzetta Ufficiale*.